



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Tammaro Maiello

Presidente

Dott. Giovanni Comite

Consigliere relatore

Dott. Antonio Palazzo

Consigliere

Dott. Marco Fratini

Consigliere

Dott.ssa Flavia D'Oro

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sulla citazione in appello iscritta al **n. 60047/R.G.**, proposta dalla

Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo:
appellante principale

contro

1) Piccone Filippo (C.F. PCCFPP61P20C426F), **2) Piperni Cesidio**
(C.F. PPRCSD76C12C426B), **3) Santilli Settimio** (C.F.
SNTSTM79B06C426W), **4) Bonaldi Ermanno** (C.F. BNLRNN72C06C426E),
5) Ciciotti Ezio (C.F. CCTZEI61B28C426Y), **6) Frigioni Vittoriano** (C.F.
FRGVTR75E24A515K), rappresentati e difesi **dall'Avv. Colagrande Roberto**,
con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. roberto.cola-
grande@pecordineavvocatilaquila.it e domicilio fisico eletto presso lo studio
del medesimo a Roma, in viale Liegi n. 35/b: **appellati principali**

7) Di Loreto Adelio (C.F. DLRDLA78A07A515Z), rappresentato e

difeso **dall'Avv. Paolini Franco**, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. avvfrancopaolini@cnfpec.it e domicilio fisico presso lo studio dello stesso ad Avezzano, in via Sabotino n. 49: **appellato principale**

8) Passerotti Mauro (C.F. PSSMRA57M22H501O), rappresentato e difeso **dall'Avv. Marciano Raffaele**, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. raffaele.marciano@pecavvocatinola.it e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso a Sant' Anastasia (NA), in via Donizetti n. 4: **appellato principale**

9) Di Censo Daniela (C.F. DCNDNL76M67A515Y), rappresentata e difesa **dall'Avv. Colagrande Roberto**, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo a Roma, in viale Liegi n. 35/b: **appellata principale**

10) D'Aulerio Federico (C.F. DLRFRC62P19G145C): **intimato non costituito nell'appello principale**

e

sulla citazione in appello iscritta al **n. 60047/R.G.**, formulata da **1) D'Aulerio Federico** (C.F. DLRFRC62P19G145C), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra di loro, dagli **Avv.ti Prof Police Aristide e Paparo Tommaso**, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c. aristidepolice@ordineavvocatiroma.org e tommasopaparo@ordineavvocatiroma.org e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo a Roma, in Viale Liegi 32: **appellante incidentale**

contro

la **Procura** presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo e

la **Procura generale** presso la Corte dei conti: **appellate incidentali**

nonché nei confronti di

2) Di Loreto Adelio (C.F. DLRDLA78A07A515Z), rappresentato e difeso **dall'Avv. Paolini Franco**, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. avvfrancopaolini@cnfpec.it e domicilio fisico eletto presso il suo studio ad Avezzano, in via Sabotino n. 49: **appellato incidentale**

3) Di Censo Daniela (C.F. DCNDNL76M67A515Y), rappresentata e difesa **dall'Avv. Colagrande Roberto**, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo a Roma, in viale Liegi n. 35/b: **appellata incidentale**

4) Piccone Filippo (C.F. PCCFPP61P20C426F), **5) Piperni Cesidio** (C.F. PPRCSD76C12C426B), **6) Santilli Settimio** (C.F. SNTSTM79B06C426W), **7) Bonaldi Ermanno** (C.F. BNLRNN72C06C426E), **8) Ciciotti Ezio** (C.F. CCTZEI61B28C426Y), **9) Frigioni Vittoriano** (C.F. FRGVTR75E24A515K) e **10) Passerotti Mauro** (C.F. PSSMRA57M22H501O): **intimati non costituiti in appello incidentale**

avverso e per l'annullamento/riforma

della **sentenza n. 53/2022** della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, pubblicata il 26 aprile 2022.

Visti: gli appelli, le comparse di costituzione delle parti private, le conclusioni della Procura generale, gli atti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 6 giugno 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Rinaldi Paola, il Cons. relatore Comite Giovanni, il V.P.G. dott.ssa Vetro Chiara, per l'Ufficio del pubblico ministero, e gli Avv.ti Police Aristide

e Paparo Tommaso, per D'Aulerio Federico, De Curtis Claudia, su delega scritta dell'Avv. Marciano Raffaele, per Passerotti Mauro, Colagrande Roberto, per Piccone Filippo, Piperni Cesidio, Santilli Settimio, Bonaldi Ermanno, Ciciotti Ezio, Frigioni Vittoriano, Di Censo Daniela e, su delega scritta dell'Avv. Paolini Franco, per Di Loreto Adelio.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per l'Abruzzo, nell'ambito di un asserito pregiudizio conseguente a indebite erogazioni di contributi in favore di una società calcistica, previo rigetto (operato nella parte in diritto) di talune eccezioni in rito, nel dispositivo, in parziale accoglimento della domanda attrice, **ha prosciolto**, con il favore delle spese di lite poste a carico del Comune di Celano: Piccone Filippo, Piperni Cesidio, Santilli Settimio, Bonaldi Ermanno, Ciciotti Ezio, Frigioni Vittoriano e Di Loreto Adelio (Amministratori del Comune di Celano - AQ - nel periodo 2013-2015, tempo dei fatti), Passerotti Mauro (Commissario straordinario con i poteri di Giunta dal 5 novembre 2014 al 31 maggio 2015), Di Censo Daniela (Dirigente dell'Area finanziaria, amministrativa e demografica); **ha condannato**, invece, D'Aulerio Federico (Dirigente a tempo determinato dell'Area tecnica dell'Ente) al pagamento, in favore del Comune di Celano, della somma di € **20.000,00**, oltre alle spese di giustizia liquidate in € **509,10** con nota a margine dalla segreteria.

II. I fatti. Il Procuratore regionale per l'Abruzzo, a seguito di una circostanziata segnalazione dell'anno 2012, ha svolto accertamenti in merito ad alcune erogazioni, ritenute illegittime, disposte dal Comune di Celano, con riguardo alla stagione 2012-2013, in favore della società sportiva Celano

F.C. Marsica s.r.l. (ex Olimpia Celano F.C. S.p.A. e, prim'ancora Olimpia Celano F.C.), concessionaria della gestione degli impianti sportivi comunali denominati "Fabio Piccone" e "Campo Bonaldi" sino al 30 giugno 2012.

L'esito degli stessi è sussunto nell'atto di citazione depositato il 26 gennaio 2018 nei confronti dell'Ing. D'Aulerio Federico, dirigente al tempo dei fatti dell'Area tecnica del Comune di Celano, che, con sent. n. 133/2018, del 17 dicembre 2018, della Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, nelle more divenuta irrevocabile, è stato condannato a pagare, a titolo di colpa grave, l'importo di € 5.000,00, oltre agli interessi di legge, in favore dell'Ente civico. La surrichiamata decisione, a fronte dell'iniziale richiesta risarcitoria di € 56.623,03, è pervenuta all'importo di condanna in applicazione del potere di riduzione, poiché le *"risultanze del fascicolo di causa (hanno) avvalorato l'incidenza causale di altri fattori (...)"*, quindi, *"di altri soggetti che allo stato attuale non sono convenuti nel presente giudizio e di cui, tuttavia, si deve considerare l'astratto apporto"*. Ciò stante, nell'ambito di tali indagini è emerso che anche per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015 il Comune di Celano ha erogato *"contribuzione (...) finalizzata alla sola iscrizione della Società Celano FC Marsica S.p.A. al prossimo campionato di serie D"* e a sostenerne in vario modo le attività (cfr. rapporto della G.d.F. del 4 luglio 2017). In ordine alle richiamate annualità, di rilievo per il giudizio odierno, la Procura regionale per l'Abruzzo ha conferito, infatti, specifica delega alla Guardia di finanza, il cui esito è sunteggiato nelle informative del 29 maggio, del 22 giugno e del 13 luglio 2018. La prassi comunale dei finanziamenti alla società calcistica concessionaria degli impianti rinviene fonte nella delibera n. 19 del 17 luglio 2009 e, con riferimento alle stagioni 2013/2014 e 2014/2015, nella

deliberazione n. 88 del 22 dicembre 2012 del Consiglio comunale di Celano con la quale, previa manifestazione di interesse da parte delle locali società sportive, è stata deliberata la (nuova) concessione (stabilita in tre anni) della gestione degli impianti sportivi "Fabio Piccone" e "Campo Bonaldi" in favore della Celano F.C. Marsica s.r.l. e approvati gli schemi di convenzione. Il primo accordo, quello dello stadio "Fabio Piccone", ha previsto un canone annuo in favore del Comune di € 9.000,00, più IVA, da corrispondersi entro il 30 giugno di ogni anno, il secondo, afferente al "Campo Bonaldi", un canone annuo di € 3.000,00, oltre IVA. Con riguardo al primo impianto sportivo è contemplata la compartecipazione del Comune di Celano alle spese di gestione e manutenzione nella misura massima di € 80.000.00, previa presentazione di apposito rendiconto finanziario, da vistarsi a cura dell'Ufficio tecnico comunale, comprovante le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sostenute dalla società sportiva. Anche per il secondo impianto è prevista la compartecipazione dell'Ente civico alle spese di gestione e manutenzione nella misura massima di € 40.000.00, previa presentazione di apposito rendiconto finanziario, da vistarsi a cura dell'Ufficio tecnico comunale, comprovante le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sostenute dalla società sportiva. Le convenzioni prevedono, inoltre, la possibilità della corresponsione, a inizio stagione, di un acconto nella misura massima dell'80% del citato importo, previa presentazione da parte della società medesima, del bilancio preventivo annuale (cfr. art. 15 delle intese). Ciò premesso, relativamente alle annualità qui di rilievo, dagli atti d'indagine emerge quanto segue: con deliberazione n. 116, del 6 luglio 2013, firmata dal Sindaco Piccone e dal Segretario generale

Attili Giampiero, che dà atto dell'intervenuto parere favorevole di regolarità tecnica dei dirigenti delle Aree interessate sensi dell'art. 49, co. 1 del d.lgs. 267/2000, la Giunta comunale (composta dal Sindaco Piccone Filippo, dal Vicesindaco Frigioni Vittoriano, dagli Assessori Santilli Settimio e Ciciotti Ezio) ha disposto di *"1) concedere alla soc. Celano FC Marsica un contributo straordinario di € 50.000,00 finalizzato alla sola iscrizione della squadra di calcio al prossimo campionato di serie D da effettuarsi l'11 luglio 2013, per scongiurare l'esclusione dal detto campionato; 2) di dare atto che detto contributo sarà in ogni caso decurtato dal contributo ordinario annuale corrisposto al soggetto che assicura la gestione degli impianti sportivi comunali (...)"*. A questa è seguita la determina n. 274 del 6 luglio 2013, esitata a istruttoria curata dal R.U.P. dott. Eramo Aldo e vistata dal Segretario generale dott. Attili Gianfranco, apparentemente firmata dalla dott.ssa Di Censo Daniela, Dirigente dell'Area finanziaria, amministrativa e demografica (apparentemente, perché la dott.ssa Di Censo ha prodotto dichiarazione del 12 maggio 2025 attestante che dal 28 febbraio al 28 luglio 2013 non ha prestato attività lavorativa per congedo di maternità obbligatorio), di *"liquidazione del contributo liberale di € 50.000,00"*, pagato con mandato n. 1846 del 19 agosto 2013. All'anticipazione erogata nel 2013 hanno fatto seguito i saldi del 2014, richiesti dalla Società sportiva prima della fine della stagione calcistica. In particolare, con determina n. 146 del 19 marzo 2014, del dirigente dell'Area tecnica, Ing. D'Aulerio Federico, che ha fatto applicazione del punto (o art.) 15 dello schema di convenzione, alla società sportiva Celano F.C. Marsica S.r.l., *"in ragione degli acquisiti preventivi in data 12 febbraio 2014 comprovanti le spese di gestione e di manutenzione ordinaria"*, è stata liquidata la somma di € 41.360,00 determinata: *"calcolando la percentuale*

dell'80% sulla somma di € 70.000,00 ottenuta decurtando dalla somma massima totale di € 120.000,00 del contributo annualità 2013/2014, la somma di € 50.000,00 già corrisposta nell'anno 2013 per garantire l'iscrizione della squadra al campionato di calcio di serie D, ottenendo una somma residua di € 56.000,00; decurtando dal totale precedente i canoni ancora dovuti per la stagione 2012/2013 per un totale nostre fatture pari a € 14.640,00 (...). L'importo di € 41.360,00 risulta pagato con mandato n. 604, del 21 marzo 2014. Con successiva determina, n. 279 del 30 maggio 2014, il dirigente dell'Area tecnica, Ing. D'Aulerio Federico, ha liquidato in favore della Società sportiva l'importo di € 14.000,00, verosimilmente a saldo, pagato con mandato 1081 del 3 giugno 2014, quale componente del contributo di € 120.000,00 per la stagione 2013/2014. In conclusione, per detta stagione il Comune di Celano ha fornito alla Società sportiva Celano F.C. Marsica la liquidità di € 105.360,00 (€ 50.000,00 + 41.360,00 + 14.000,00), somma decurtata dei canoni dovuti per la concessione dei due impianti sportivi per la stagione 2012/2013, pari a € 14.640,00. Pertanto, risultano concesse anticipazioni del contributo massimo annuale sulla base di una diuturna prassi e della semplice rappresentazione di presunte difficoltà economiche della Società concessionaria e, quindi, senza la presentazione dell'apposito preventivo di spesa, che avrebbe dovuto essere vistato dall'Ufficio tecnico comunale, comprovante le spese di gestione e di manutenzione ordinaria che la società aveva previsto di sostenere; inoltre, sono state conferite somme verosimilmente a saldo senza la previa verifica delle pezze giustificative.

Con riguardo ai "contributi" erogati per la stagione sportiva 2014/2015, le evidenze della Guardia di finanza hanno accertato quanto

segue. Con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 9 luglio 2014 (adottata con il voto favorevole del Sindaco Piccone e degli Assessori Piperni, Santilli, Bonaldi, Ciciotti, Di Loreto e con il parere favorevole del Dirigente dell' Area interessata e del Responsabile del Servizio finanziario ex art. 49, co. 1 d.lgs. 267/2000), sottoscritta dal Segretario generale, dott. Attili Giampiero, che ha partecipato alla riunione, e dal Sindaco Piccone, è stato proposto "1) di concedere in via d'urgenza al Celano F.C. Marsica un contributo straordinario, finalizzato alla sola iscrizione della squadra di calcio al prossimo campionato di serie D da effettuarsi entro il 12 luglio 2014, per scongiurare l'esclusione dal detto campionato e la conseguente perdita del relativo titolo sportivo (...); 2) di dare atto che detto contributo sarà in ogni caso decurtato dal contributo ordinario annuale corrisposto al Celano F.C. Marsica quale soggetto che assicura la gestione degli impianti sportivi comunali". Alla deliberazione non è seguita la determina dirigenziale ma il solo mandato di pagamento, tra l'altro, provvisorio n. 1966, del 16 luglio 2014, per l'ammontare di € 49.010,87, poi regolarizzato con l'emissione di due successivi mandati del 31 dicembre 2014 (n. 2546, per € 14.600,00, e n. 2547, per € 34.410,87). Con successiva deliberazione n. 116, del 20 settembre 2014, la Giunta comunale ha proposto di concedere (con il voto favorevole del Sindaco Piccone, del Vicesindaco Frigioni, degli Assessori Santilli e Ciciotti, con il parere favorevole, ex art. 49, co.1 del d.lgs. 267/2000, del Dirigente dell' Area interessata e del Responsabile del Servizio finanziario e alla presenza del Segretario generale, che ha sottoscritto la stessa insieme al sindaco) "1) alla Celano F.C. Marsica S.r.l., per le ragioni in premessa riportate (in quanto con nota del 18 settembre 2014 la Società ha chiesto, per sopraggiunte esigenze di cassa, un'anticipazione del contributo) un ulteriore contributo

straordinario di € 10.000,00, in acconto al contributo ordinario di cui alle convenzioni (...)". A detta deliberazione è seguito esclusivamente il mandato n. 1829 del 22 settembre 2014, di liquidazione dell'importo. Da ultimo, con deliberazione n. 155, del 30 ottobre 2014, la Giunta comunale, vista l'urgenza, ha concesso (con il voto favorevole del Sindaco Piccone, del Vicesindaco Frigioni, degli Assessori Santilli, Bonaldi, Ciciotti, con il parere favorevole, ex art. 49, co.1 del d.lgs. 267/2000, del Dirigente dell'Area interessata e del Responsabile del Servizio finanziario, dott.ssa Di Censo Daniela, e alla presenza del Segretario generale, Attili Giampiero, che ha sottoscritto la stessa insieme al sindaco) "1) *alla Celano F.C. Marsica S.r.l., per le ragioni in premessa riportate* (in quanto con ulteriore nota del 30 ottobre 2014 la Società calcistica ha chiesto, per sopraggiunte esigenze di cassa, un'anticipazione del contributo) *un ulteriore contributo straordinario di € 7.500,00, in acconto al contributo ordinario di cui alle convenzioni (...)"*. Anche a questa deliberazione ha fatto seguito il solo mandato n. 2182 del 21 novembre 2014, di liquidazione delle somme. Alla stregua della documentazione acquisita dalla Guardia di finanza, per la stagione calcistica 2014/2015 il Comune di Celano ha fornito alla Società sportiva liquidità per **€ 66.510,87** (ossia € 49.410,00 + € 10.000,00 + € 7.500,00). Da ultimo, nella relazione integrativa del 22 giugno 2018, la Guardia di finanza segnala l'ulteriore deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri della Giunta, Viceprefetto Passerotti Mauro, n. 1 in data 13 gennaio 2015 (adottata alla presenza del Segretario generale Attili Giampiero e sottoscritta unitamente al Commissario prefettizio), con la quale è stato disposto di "autorizzare l'erogazione, in favore della Società sportiva Celano F.C. Marsica S.r.l., di ulteriori anticipazioni sino all'importo massimo di € 21.860, in

acconto sul contributo ordinario di € 120.000,00 previsto dalle convenzioni di cui alla deliberazione del C.C. n. 88/2012 (...)". Sicché, anche per detta stagione affiorano erogazione di contributi in assenza della previa presentazione di un preventivo di spesa. Dall'informativa della Guardia di finanza emerge, inoltre, che con deliberazione n. 127 del 9 giugno 2018, la Giunta comunale ha disposto " (...), b) di portare a conclusione con la dovuta urgenza le procedure di verifica della rendicontazione della società sportiva Celano F.C. Marsica inerenti la gestione degli impianti sportivi comunali per le stagioni 2014/2015 e 2015/2016, e conseguentemente procedere, se dovuto, alla liquidazione a saldo delle quote di contribuzione a carico del Comune per la gestione degli impianti ovvero, in caso di omessa o insufficiente rendicontazione, alla trattenuta delle somme ancora da liquidare e, se del caso, al recupero delle somme non dovute già erogate, dando mandato al riguardo al Servizio Lavori pubblici e patrimonio e all'Area finanziaria per le rispettive competenze"; c) di estendere tale mandato alla verifica delle liquidazioni, anche a saldo, già effettuate a favore della Celano F.C. Marsica S.r.l., inerenti le stagioni 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2016/2017, al fine di accertare l'effettiva spettanza di tutte le somme erogate, provvedendo al recupero delle eventuali somme non dovute per omessa o insufficiente rendicontazione nonché al recupero dei canoni di concessione non pagati dalla società sportiva (...)"

All'esito dei suindicati accertamenti, la Procura regionale ha ravvisato che il Comune di Celano avrebbe trasferito fondi alla società Celano F.C. Marsica S.r.l. violando e travalicando i limiti della convenzione in essere all'epoca dei fatti, che prevedeva la partecipazione dell'ente locale ai soli costi di gestione e di manutenzione dei due impianti sportivi affidati a detta Società, sempre che i costi stessi fossero documentati (a preventivo e

consuntivo) e riconosciuti ammissibili. In specie, la documentazione acquisita, costituita prevalentemente da fatture relative al periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2015, è stata partitamente disaminata dalla Polizia giudiziaria che ha operato una preliminare distinzione tra le fatture compatibili e quelle incompatibili con l'oggetto delle concessioni. In generale sono state ritenute non compatibili tutte quelle spese non riconducibili alla manutenzione e all'utilizzazione materiale degli impianti sportivi ma imputabili, unicamente, alla gestione della squadra di calcio impegnata in campionato. Sicché, per i due impianti comunali, relativamente alla stagione 2013/2014 le spese compatibili assommano € 58.729,53, mentre quelle della stagione 2014/2015 a € 25.789,93. Pertanto, è stato accertato (per differenza, aumentata del canone non riscosso per l'utilizzo da parte della società dei due impianti comunali) il pagamento di contributi indebiti per € 75.910,47, con riguardo all'annualità calcistica 2013/2014, e per € 77.220,94, con riferimento a quella 2014/2015 (cfr. rapporto informativo della GdF del 13 luglio 2018). Difatti, il Requirente regionale per l'Abruzzo ha ravvisato la palese insufficienza degli atti prodotti per giustificare gli esborsi da parte del Comune di Celano, atteso che in data 12 febbraio 2014, per la stagione 2013/2014, e in data 2 luglio 2014, per la stagione 2014/2015, sono stati presentati esclusivamente i bilanci previsionali dell'intera stagione sportiva della società e non gli appositi richiedi preventivi di spesa comprovanti le spese di gestione e di manutenzione ordinaria vistati dall'Ufficio tecnico del Comune; inoltre, per il Requirente contabile non appare giustificata neppure la concessione a saldo, per la stagione 2013/2014, asseritamente non assistita da idonea giustificazione delle spese sostenute, mentre per la stagione 2014/2015 non è stato versato il

saldo. Conseguentemente, la Procura regionale ha notificato a tutti le odierne parti private, il 19 luglio 2018, invito a dedurre attraverso il quale *“ha contestato una responsabilità per colpa grave per la palese illegittimità dei provvedimenti concessivi, con (...) anticipazioni effettuate anche in assenza delle previste precedenti rendicontazioni (...), elevandosi, per giustificare l’elevata spesa straordinaria, a interesse pubblico il mantenimento del titolo sportivo di una società calcistica locale”*. Malgrado poi la deliberazione di G.C. n. 127, del 9 giugno 2018, abbia disposto la verifica della rendicontazione per le indicate stagioni nonché di recuperare le somme eventualmente non dovute, in mancanza dell’effettivo recupero non viene meno l’attualità del presunto documento, contestato nell’importo complessivo di € **153.131,41** (€ 75.910,47 + 77.220,94), oltre agli accessori, in base al contributo causale di ognuno. All’esito delle deduzioni difensive, si è reso necessario un supplemento istruttorio delegato alla Guardia di finanza il 24 ottobre 2018, che ha dato riscontro con informativa del 6 dicembre 2018. Detto supplemento ha consentito di meglio riquantificare il presunto documento con riguardo alla stagione 2014/2015, in € **62.580,94**, avendo riconosciuto come congrue le fatture n. 6 e n. 7 del 31 dicembre 2015 per € 14.640,00. Pertanto, il presunto documento è stato determinato nella complessiva somma di € **138.491,41**. Ha fatto seguito l’invito a dedurre integrativo, di gennaio 2019, notificato *“in quanto per un mero errore d’inserimento informatico non è stato riportato a pag. 27 il rigo finale del prospetto relativo unicamente alla posizione dell’invitata (...) Di Censo Daniela”*. Da ultimo, poiché nell’audizione dell’Ing. D’Aulerio dell’8 gennaio 2019, questi *“asseriva essere avvenuto un controllo interno sugli atti da lui adottati e contestati nell’invito a dedurre con riguardo alla stagione sportiva 2013/2014”*, il Procuratore

regionale ha delegato, il 22 gennaio 2019, la Guardia di finanza per effettuare i necessari riscontri presso l'Ente che, come da rapporto del 12 marzo 2019, hanno dato esito negativo. Il Procuratore regionale non ritenendo le argomentazioni difensive preliminari idonee a modificare gli esiti dell'istruttoria, con atto di citazione del 17 maggio 2019 ha evocato in giudizio tutte le odierne parti private. In breve, il libello introduttivo ha ritenuto che i componenti della Giunta fossero responsabili per aver autorizzato anticipazioni del contributo massimo annuale, ritenute illecite, in violazione del punto 15 degli schemi di convenzione, prevedente la previa presentazione di apposito preventivo di spesa, che avrebbe dovuto essere vistato dall'Ufficio tecnico comunale, comprovante le spese di gestione e di manutenzione ordinaria che la società prevedeva di sostenere. La responsabilità, per tutti, è stata ritenuta gravemente colposa per la palese illegittimità dei provvedimenti concessivi e il presunto danno è stato determinato in € 138.491,41, attribuito, in base all'apporto causale di ciascuno, in € 28.491,41 al Sindaco Piccone, in € 10.000,00, agli assessori Frigioni, Piperni, Santilli, Bonaldi, Ciciotti, Di Loreto e al Viceprefetto Passerotti, nell'importo di € 30.000,00 all'Ing. D'Aulerio, e di € 10.000,00 alla dott.ssa Di Censo, oltre agli accessori del credito.

III. La sentenza di prime cure, preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di *ne bis in idem*, sollevata dall'Ing. D'Aulerio, "*atteso che la sent. 133/2018, pronunciata a carico del medesimo e passata in giudicato, <<riguardava esclusivamente la stagione sportiva 2012/2013, senza sovrapporsi, neppure in parte, ai fatti relativi alle due stagioni successive, contestati nel presente giudizio>>*". Sempre in rito, ha rigettato le eccezioni sollevate dal medesimo D'Aulerio, di

nullità del libello introduttivo *“per difformità rispetto all’invito a dedurre (...) e per mancata corrispondenza tra i fatti dedotti e i sottostanti accertamenti istruttori”*.

Quanto alla prima questione, la Corte regionale ha chiarito, così come confermato dal PM in udienza, che *“l’atto di citazione deve interpretarsi nel senso che al D’Aulerio si contesta l’indebita erogazione di contributi relativi alla (sola) stagione 2013/2014 (e non anche alla successiva 2014/2015)”*; con riferimento, invece, alla seconda eccezione ha osservato *“che non si tratta di fattispecie contemplata all’art. 86 (commi 3 e 6) c.g.c., attenendo piuttosto alla fondatezza (e quindi al merito) dell’azione risarcitoria ed è assorbita dalle considerazioni che seguono”*. Nel merito, la sentenza ha affrontato separatamente le vicende concernenti le due stagioni sportive. Relativamente a quella 2013/2014, per la quale risultano indebitamente trasferiti alla società sportiva € 75.910,47, per la posizione degli amministratori, che hanno adottato la delibera n. 116/2013, il primo Collegio ha condiviso le osservazioni difensive alla stregua delle quali *“la loro condotta (a prescindere da ogni considerazione sulla legittimità o non dell’erogazione straordinaria di € 50.000, da essi deliberata) sarebbe comunque insufficiente a sostanziare un contributo causale diretto e immediato alla produzione del danno”*, anche perché detto contributo doveva *“in ogni caso essere decurtato da quello ordinario annuale corrisposto al soggetto che assicura la gestione degli impianti sportivi comunali”*. In sostanza, il giudice abruzzese *“nega la lesività dell’atto in sé (evidentemente derogatorio rispetto all’ordinaria anticipazione prevista in convenzione), trattandosi di una mera anticipazione straordinaria in acconto, da effettuarsi sulla base dei rendiconti e giustificativi di spesa presentati a consuntivo dalla società. In quest’ottica, il danno qui specificamente contestato non può che essersi prodotto con il riconoscimento definitivo della somma a saldo, non già con la*

concessione straordinaria di una (provvisoria) anticipazione dell'importo in acconto".

Sotto altro profilo, esclude in capo ai componenti della Giunta, che votarono la citata deliberazione, l'elemento soggettivo della colpa grave, *"trattandosi di un'operazione di sostegno allo sport locale, basata su motivazioni tutt'altro che irragionevoli e rientranti a pieno titolo nelle competenze dell'ente locale (...)".*

Diversamente per l'Ing. D'Aulerio Federico, responsabile dell'Area tecnica dell'Ente civico, la prima Corte ha ritenuto fondata la contestazione. Difatti, l'Ufficio del medesimo non è estraneo *"ai controlli sulla gestione previsti al punto 15 delle convenzioni, prevedenti il <<visto dell'Ufficio tecnico non solo, e non tanto, sui preventivi di spesa (per le anticipazioni) ma anche e, sopra tutto, sui rendiconti (per il saldo)>>".* In sostanza, *"la puntuale verifica sul rendiconto, da presentarsi a saldo dalla Società, nei fatti non è stata operata, come inconfutabilmente emerso in sede istruttoria (laddove il rendiconto non era stato neppure rinvenuto e, in ogni caso, comprendeva anche spese non ammissibili o prive di giustificativi validi, per di più in disordine)".* Dappoi, *"il canone dovuto dalla società sportiva, calcolato a defalco proprio dal convenuto per la parte afferente alla stagione 2012/2013, non è stato invece valorizzato, inspiegabilmente, per la stagione 2013/2014. Le anticipazioni ordinarie sono state concesse, sulla base di una prassi diuturna, senza presentazione degli specifici preventivi di spesa (che, come acclarato, devono essere visti proprio dall'Ing. D'Aulerio)".* La determina n. 279, del 30 maggio 2014 non costituisce un ulteriore acconto (entro il tetto di € 120.000,00, convenzionalmente fissato), bensì il saldo liquidato a congruaglio, come *"depone infatti nitidamente il testo della determina medesima, che si sofferma in più passaggi sulla possibilità di presentare il rendiconto finanziario con richiesta di saldo anche prima della data del 30 giugno".* Sicché, emerge per il primo giudice che *"il responsabile dell'Area*

tecnica con la determina 279/2014 liquidò per colpa grave il saldo, senza effettuare il dovuto controllo delle pezze giustificative, previste dalla convenzione, causando così un pregiudizio economico all'Ente locale". Dappoi, il Collegio di prime cure non ha attribuito, allo stato degli atti, alcun rilievo alla *"denunciata inerzia del Comune nel coltivare il proprio credito per il recupero dell'indebito nei confronti della Società, malgrado l'impegno profuso in tal senso e i ripetuti solleciti formalizzati successivamente dall'interessato. Invero, questi ultimi aspetti, per pacifica giurisprudenza incidono sul solo profilo dell'emendabilità successiva del danno, e non sul suo verificarsi".* Ai fini della quantificazione della parte di danno ascrivibile al D'Aulerio, determinata in € 30.000,00 dal Procuratore regionale, la sentenza ha tenuto conto *"della quota astrattamente riferibile a fattori concomitanti o all'ipotizzato concorso concausale di terzi, ancorché non suscettibili di condanna a titolo di responsabilità amministrativa".* Pertanto, ha definito in € 20.000,00 l'importo addebitabile al medesimo, tenendo conto, altresì, dei *"vantaggi comunque conseguiti dalla comunità amministrata, anche in termine di mantenimento in funzione degli impianti e prosecuzione delle attività sportive di per sé meritevoli di attenzione".* Alla stregua delle suesposte considerazioni, la Corte abruzzese ha ritenuto superflua l'effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio, con assorbimento della *"(...) questione dei controlli interni esercitati dal Segretario sul convenuto".* Con riguardo alla stagione 2014/2015, secondo i calcoli della Procura regionale *"la somma indebitamente trasferita alla società sportiva ammonterebbe a € 62.580,94".* La sentenza impugnata, per i componenti della Giunta comunale, argomenta con *"le stesse considerazioni già svolte per l'annualità 2013/2014, in termini di nesso causale ed elemento soggettivo, con l'ulteriore precisazione che, per la stagione 2014/2015 (...) non risulta esservi mai*

stato alcun provvedimento comunale di liquidazione a saldo, previa rendicontazione a consuntivo da parte della Società (...)", difettando, quindi, "l'attualità e concretezza o, meglio, la certezza del danno". In aggiunta, con riguardo alla posizione personale del Viceprefetto Passerotti, il primo giudice ha convenuto sul limitato apporto causale avuto nella vicenda, "radicalmente insuscettibile di essere valutato in termini di gravità", essendosi "semplicemente limitato a rettificare dal 70% all'80% la percentuale di anticipazione del contributo già concessa con le precedenti deliberazioni di giunta". Anche per l'Amministratore Di Loreto, in aggiunta alle suesposte considerazioni, rimarca come la sua partecipazione si sia limitata all'approvazione della sola deliberazione n. 96/2014 (concernente l'anticipazione in via straordinaria di un contributo urgente per l'iscrizione al campionato di calcio, da computare in sede di liquidazione del saldo, a consuntivo), circostanza che inficia il nesso causale e la colpa grave. Quanto, infine, alla dott.ssa Di Censo, Responsabile dell'Area finanziaria, amministrativa e demografica al tempo dei fatti, il Collegio ha ritenuto che "l'acquisizione dei preventivi di spesa e rendiconti finanziari, la verifica della loro entità e attendibilità, la successiva individuazione ed erogazione degli acconti e/o saldi del contributo in parola erano tutti adempimenti di competenza esclusiva dell'Ufficio tecnico diretto dal collega D'Aulerio". Sicché, il parere favorevole della medesima poteva dirsi "comprensibilmente" limitato agli aspetti finanziari della copertura della spesa, così come l'esecuzione diretta dei pagamenti, pur senza una previa determina dell'Area tecnica, "può trovare spiegazione nell'urgenza di provvedere alle anticipazioni, da un lato, e nella conflittualità sempre più accentuata tra il D'Aulerio medesimo e l'amministrazione comunale, dall'altro". In conclusione, non ricorrono i

presupposti per pronunciare condanna, a titolo di responsabilità amministrativa, a carico di soggetti diversi dall'Ing. D'Aulerio, *“salvo scomputare a vantaggio di quest'ultimo le quote astrattamente riferibili a fattori concorrenti ai fini della riduzione equitativa dell'addebito”*.

IV. Si grava della decisione con appello principale **la Procura regionale per l'Abruzzo**, in quanto *“asseritamente viziata per più versi e certamente contraddittoria in rapporto alla pregressa sentenza della medesima Sezione n. 133/2018”*. Osserva che il proscioglimento dagli addebiti dei componenti della Giunta, del Commissario straordinario e della Responsabile dell'Area finanziaria poggia su *“un evidente vizio motivazionale (...) giacché trascura la rilevanza sia dell'affermata <<straordinarietà>> del contributo, sia della reiterata commistione e confusione della gestione alla quale erogava fondi non certo irrilevanti”*. Difatti, occorre prendere spunto dalla sent. 133/2018, passata in giudicato, della Sezione aquilana, che ha accertato che *“la c.d. urgenza di procedere all'erogazione era maturata più di un anno prima dei fatti di causa (...)”*. In sostanza, con riguardo alla gestione 2012/2013, la Giunta comunale, con deliberazione n. 80/2012, preso atto che la società versava in difficoltà finanziarie tali da impedire la partecipazione della squadra di calcio al campionato di appartenenza, ha disposto la concessione di un *“contributo straordinario”* finalizzato a consentire detta iscrizione, con la precisazione che *“lo stesso contributo sarebbe stato in ogni caso decurtato dal contributo ordinario annuale corrisposto al soggetto che assicura la gestione degli impianti sportivi comunali”*. Questa pregressa vicenda, esaminata e definita con autorità di giudicato, *“rende illogica e contraddittoria in sé e rispetto ai fatti accertati in quello e in questo giudizio, l'affermazione del Collegio circa la (rinnovata)*

situazione di urgenza tale da giustificare almeno in parte le condotte di gran parte dei prevenuti". D'altra parte, l'apporto di tali condotte è stato assai puntualmente rilevato nella sent. 133/2018, "dal momento che l'abbattimento dell'addebito del D'Aulerio in detto giudizio era giustificato proprio affermandosi, da parte del Collegio che <<emergono fatti e atti a terzi riconducibili (...) e che svolgono ruolo non marginale nella genesi et/aut sviluppo della vicenda de qua (...) di cui deve considerarsi l'astratto apporto>>". Pertanto, secondo l'appellante Procura, non può "sostenersi da un lato che l'atto sia <<evidentemente derogatorio rispetto all'ordinaria anticipazione prevista in convenzione>>, e dall'altro lato negare la <<lesività dell'atto in sé>>, quando è proprio l'ingiustificata straordinarietà la fonte delle successive carenze in sede contabile e finanziaria". Questo, per il Requirente, inficiava "la negazione dell'apporto causale della condotta dei componenti della giunta (...) e l'affermata assenza della colpa grave (...), proprio alla luce della consapevole reiterazione di una ingiustificata deroga ai limiti delle anticipazioni concedibili". Riguardo poi alla determina n. 279 del 30 maggio 2014, il Procuratore appellante ha affermato risultare "pacifico che essa non costituisce un ulteriore acconto (entro il tetto di euro 120.000,00) delle corrisposizioni per la stagione sportiva 2013/2014, ma il saldo di questa, pur in carenza di adeguata rendicontazione, operando quindi secondo criteri ulteriormente derogatori. Ciò vale senz'altro a radicare la responsabilità per colpa grave del D'Aulerio quale Responsabile dell'Area tecnica, ma non elide in alcun modo l'apporto causale della delibera 116/2013, né la responsabilità per colpa grave di coloro che l'adottarono". Quanto, poi, alla stagione sportiva 2014/2015, l'appello del Requirente ravvisa ancora "più inescusabile la configurazione di una straordinarietà della situazione, tale da giustificare il modus operandi degli Organi del Comune coinvolti".

Per detta stagione, le presunte ingiustificate e inescusabili attribuzioni straordinarie alla Società sportiva, secondo il libello introduttivo emendato, ammontano a € 62.580,94. La Procura regionale, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza sulla mancanza del nesso causale e dell'elemento soggettivo ribadisce, *“atteso l'espedito ormai frustrato della straordinarietà (...), le confutazione esposte con riguardo ai medesimi aspetti e con riferimento alla precedente annualità sportiva”*. Quanto all'attualità del danno, rileva *“l'illogicità e la contraddizione della sentenza laddove nega che questa sussista per non essere stata versata l'ultima rata del saldo (...). Al riguardo, osserva la confusione della certezza e attualità del danno con il differente punto di vista della incompleta definizione, sotto l'aspetto contabile del rapporto sottostante (...)”*, atteso che *“a fronte dell'effettivo esborso di importi illegittimamente anticipati e pagati senza giustificativi (...) il danno è certo, mentre il recupero degli importi in una ipotetica sede compensativa che definisca il dare e avere fra Comune e Società sportiva è del tutto vago e irrealistico”*. La Procura abruzzese ha osservato, inoltre, che la dott.ssa Di Censo, Responsabile dell'Area finanziaria, amministrativa e demografica all'epoca dei fatti, si trovava *“in una situazione analoga a quella del D'Aulerio, con assunzione di responsabilità per non avere verificato la sussistenza di tutti i documenti necessari ai fini dell'erogazione degli anticipi e dei saldi”*. Da ultimo, rinviene un vizio di illogicità per *“l'abbattimento della quota da addebitare al D'Aulerio nei termini in cui lo motiva la sentenza, ossia per la presenza di fattori concorrenti (peraltro non specificati)”*, atteso che *“gli apporti causali di altri soggetti non erano suscettibili di astratta allusione, quanto piuttosto agevolmente riconoscibili in concreto nelle condotte degli altri convenuti, riguardo alle quali la quota di danno originariamente azionata nei confronti del D'Aulerio da questa Procura era già stata*

depurata poiché già ne teneva pienamente conto". Insiste, pertanto, sulla ripartizione del danno come indicato in citazione.

IV.I. Resiste al gravame, con comparsa di costituzione e risposta versata in atti il 23 aprile 2025, **Passerotti Mauro** (Commissario straordinario dal 5 novembre 2014 al 31 maggio 2015, con i poteri della Giunta comunale, che ha adottato la deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2015), che conclude per il suo rigetto e la conferma della sentenza. Vinte le spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. In sintesi, rileva che con l'atto deliberativo n. 1/2015 il Commissario straordinario *"non ha autorizzato alcuna erogazione per la citata stagione, ma ha solo corretto un errore materiale relativo alla percentuale di calcolo indicata, in quanto l'autorizzazione per l'erogazione del contributo discende dai precedenti (...) atti deliberativi e più precisamente dalle delibere di G. C. nn. 96 e 116/2014"*. Sicché, l'atto adottato dal medesimo *"non concretizza per il suo contenuto alcuna condotta illecita né ha potuto produrre alcun evento dannoso"*.

IV.II Resiste al gravame principale, con comparsa di costituzione e risposta versata in atti il 16 maggio 2025, **Di Loreto Adelio** (assessore del Comune di Celano alla data del 9 luglio 2014 di adozione della deliberazione n. 96), che conclude per il rigetto dell'impugnativa e la conferma della prima decisione. Vinte le spese. *Breviter, rileva non persuadere "le avverse induzioni (...), così come risulta inane il tentativo di assegnare valenza alla sentenza 133/2018, in quanto pronunciata a carico del solo Ing. D'Aulerio (...), riguardava esclusivamente la stagione sportiva 2012/2013 e perché non si sovrappone quindi, neppure in parte, ai fatti relativi alle due stagioni successive (...)"*. Dappoi, la *"ridetta sentenza n. 133/2018 quando fa riferimento a fatti a terzi riconducibili non*

chiarisce affatto i terzi a cui intende riferirsi: altri dipendenti o agenti pubblici, ovvero soggetti privati che, in ogni caso, non hanno preso parte al giudizio". Le "illazioni avversarie, che (...) non scalfiscono minimamente la pregevole motivazione della decisione gravata (...), si riferiscono, con riguardo al Di Loreto (...) all'approvazione della sola delibera n. 96/2014 (...) che, con riguardo alla stagione 2014/2015 (...) ha riconosciuto alla società sportiva l'importo di € 49.010,87 (a titolo di contributo straordinario per l'iscrizione al campionato, con il parere favorevole della dott.ssa Di Censo". Rileva, al riguardo, la mancanza del nesso causale e dell'elemento soggettivo, come affermato nella sentenza impugnata, "anche perché allo stato degli atti non risulta essere mai stato concluso, per detta stagione, il procedimento di liquidazione a saldo delle competenze (con eventuale conguaglio a debito relativo alle anticipazioni), procedimento attualmente pendente come confermato dalla delibera n. 127/2018". Inoltre, il Di Loreto non poteva essere chiamato a rispondere per asseriti atti illegittimi di liquidazione, di competenza del responsabile del relativo Servizio e, ai fini del controllo, del Servizio finanziario. Nella delibera n. 96 del 9 luglio 2014 poi il contributo viene erroneamente definito come "straordinario", mentre si trattava di una mera anticipazione, nei limiti dell'80% di cui all'art. 15 delle convenzioni. Da ultimo, non risulta integrato l'elemento soggettivo della colpa grave, poiché "il Di Loreto nella sua veste di partecipante all'organo di governo del Comune ha operato, in primis, nell'erronea convinzione che si trattasse di atto di competenza della Giunta, in secundis, nella ragionevole e obiettiva consapevolezza, avvalorata dalle verifiche del competente ufficio amministrativo (parere tecnico sulla proposta di deliberazione), della piena legittimità delle erogazioni di contributi di cui alle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi comunali". In ordine alla stima del presunto nocumento,

affidente all'annualità 2014/2015 di riferimento per il Di Loreto, ribadisce che non possono condividersi in pieno i conteggi sviluppati, in quanto contenenti numerosi errori di calcolo. Inoltre, avendo il suindicato assessore contribuito all'adozione della delibera 96/2014, con la quale è stato erogato un contributo di € 49.010,87, l'eventuale concorso deve *"essere tarato sia rispetto alle delibere, sia rispetto ai partecipanti alla seduta, con conseguente determinazione in concreto dell'apporto causale di ognuno"*.

IV.III Resistono all'appello principale, con comparsa di costituzione e risposta versata nel fascicolo *on-line* il 16 maggio 2025, i Sigg. **Piccone Filippo** (al tempo dei fatti sindaco del Comune di Celano), **Piperni Cesidio**, **Santilli Settimio**, **Bonaldi Ermanno**, **Ciciotti Ezio** e **Frigioni Vittoriano** (assessori e, l'ultimo, vicesindaco dell'ente civico), che instano perché il medesimo sia dichiarato inammissibile e/o comunque infondato e respinto, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. In termini di sostanziale sintesi, gli amministratori rilevano l'insussistenza e l'inconfigurabilità, anche sotto il profilo del nesso causale e dell'elemento soggettivo, della contestata responsabilità erariale. Preliminarmente, deducono che il giudicato formatosi sulla sent. 133/2018 non riguarda gli appellati principali, atteso che detta decisione è stata pronunciata nei confronti del solo Ing. D'Aulerio e con riguardo alla stagione sportiva 2012/2013. Nel merito, in ragione di quanto previsto dalla deliberazione di C.C. n. 88/2012, osservano che la rilevata straordinarietà dell'erogazione, sia pure riconosciuta a titolo di anticipazione rispetto al contributo comunque previsto per convenzione, avrebbe dovuto escludere ogni riferimento alle ordinarie modalità di riconoscimento dello stesso, per l'appunto, individuate

dall'art. 15 delle convenzioni, *“che neppure indica un termine entro il quale la società sportiva avrebbe dovuto presentare il preventivo di spesa (...)”*. Vi è poi una svista dell'appellante Procura, poiché dalla determina n. 146 del 19 marzo 2014, di liquidazione dell'anticipazione del contributo, risulta che sono stati *“acquisiti i suddetti preventivi comprovanti le spese di gestione e di manutenzione ordinaria in data 12 febbraio 2014 al prot. 2157”*; dalla determinazione 279 del 30 maggio 2014, di liquidazione del saldo, emerge che *“per la stagione sportiva 2013/2014 come da convenzione è già stato rimesso apposito preventivo e successivamente erogata con determina dirigenziale n. 146 del 19 marzo 2014 l'anticipazione dell'80% della somma massima”*. Di talché, considerato lo schema convenzionale di erogazione del contributo (mediante acconto ed eventuale saldo, con riserva di recuperare le somme eventualmente erogate in eccesso), *“è agevole rilevare come risulti del tutto illogico, oltre che giuridicamente errato, ricondurre la causazione del preteso danno erariale alle delibere giuntali di erogazione di una mera anticipazione straordinaria dello stesso, anziché semmai soltanto ai provvedimenti di erogazione del saldo (senza la previsione di alcun recupero di eventuali somme ritenute non dovute) adottati dall'Ufficio tecnico comunale, sulla scorta della rendicontazione presentata dalla Società sportiva”*. Difatti, *“soltanto al momento e per effetto della erogazione del saldo disposta dall'Ufficio tecnico all'esito della verifica della rendicontazione si individua(va) e, per così dire, si cristallizza(va) l'entità del contributo ritenuto spettante alla Celano F.C. Marsica”*. In specie, le rendicontazioni presentate dalla Società a sostegno della spettanza dell'intero contributo previsto dalle convenzioni sono state annualmente viste e approvate dall'Ufficio tecnico comunale, che peraltro nulla ha mai rilevato in ordine a presunte incongruenze e/o carenze nella documentazione

pervenuta ed esaminata. Inoltre, relativamente alla stagione sportiva 2013/2014, con la deliberazione 116 del 6 luglio 2013, la G.C. ha deliberato la concessione di una mera anticipazione sul contributo spettante ai sensi delle convenzioni approvate con deliberazione n. 88/2012, seppure finalizzata a consentire l'iscrizione della Celano F.C. Marsica al campionato di serie D e, per tale ragione denominata come contributo straordinario, il tutto *“nella logica del recupero delle somme anticipate per effetto della decurtazione rispetto a quanto comunque spettante alla Società a titolo di contributo per la gestione degli impianti”*. Alla luce di quanto esposto, *“in disparte ogni considerazione sulla insindacabilità del merito delle scelte discrezionali compiute dall'organo politico-esecutivo di un ente locale, anche ai sensi dell'art. 1, l. 20/1994, si rivela del tutto privo di pregio il fuorviante rilievo della Procura regionale a una simulata urgenza ovvero a una immotivata forzatura nella procedura”*. Sicché, il contributo straordinario concesso dalla Giunta *“non costituiva una erogazione a fondo perduto (pur in astratto legittima e ammissibile), bensì una mera anticipazione, peraltro nei limiti dell'80% di cui all'art. 15 delle convenzioni, di somme comunque spettanti alla società, a titolo di acconto del contributo ordinario erogato per la gestione degli impianti sportivi, senza gravare così sul bilancio dell'Ente, non rappresentando una elargizione straordinaria aggiuntiva”*. Dappoi, con riguardo alla stagione sportiva 2014/2015 e, quindi, alle deliberazioni di G.C. n. 96 del 9 luglio 2014 (di concessione del contributo straordinario di € 49.010,87, a titolo di anticipazione sul contributo ordinario annuale) e a quelle successive n. 116, del 20 settembre 2014, e n. 155 del 30 ottobre seguente, con le quali a fronte di una specifica richiesta della Celano F.C. Marsica per sopraggiunte esigenze di cassa, sempre nella medesima logica del recupero delle somme anticipate,

sono state disposte ulteriori anticipazioni per € 10.000,00 ed € 7.500,00, rilevano aver dovuto provvedere la G.C. e, in seguito, anche il Commissario straordinario a fronte dell'ingiustificata inerzia del Responsabile dell'Area tecnica. Da tanto, non emergono profili di illegittimità e tantomeno di incidenza causale sull'asserito danno delle richiamate deliberazioni, né profili che facciano ritenere integrata una qualche colpa grave. Saggiungono, sotto un diverso ma parimenti decisivo profilo, che *"il Dirigente dell'Ufficio tecnico, Ing. D'Aulerio, era l'unico soggetto formalmente competente a gestire le convenzioni e controllare la regolarità economico-contabile delle stesse (...)".* Tuttavia, con riferimento alla stagione 2014/2015, non avendo *"il Responsabile dell'Area tecnica (...) adottato alcun atto formale e proprio, per far fronte a tale condotta inerte, dapprima la Giunta e poi il Commissario Straordinario sono dovuti intervenire con propri atti, a fronte di specifiche richieste della Celano F.C. Marsica, al fine di garantire l'erogazione dell'acconto sino all'80% sul contributo a essa spettante: viceversa, laddove questo non fosse avvenuto, si sarebbe potuto verificare il serio e concreto rischio di esporre il Comune a una legittima rivalsa economica della Società finalizzata al riconoscimento delle somme oggetto di convenzione, con ogni connesso ulteriore aggravio per l'ente civico".* Ora, in disparte quanto sin qui dedotto, gli amministratori precisano che *"le anticipazioni straordinarie disposte in favore della Società calcistica non possono né avrebbero potuto rappresentare e/o comunque determinare il contestato danno (...), poiché l'eventuale nocumento avrebbe potuto realizzarsi e configurarsi semmai soltanto all'esito della erogazione del saldo (ovvero comunque del mancato recupero delle somme erogate a titolo di anticipazioni in eccesso), con cristallizzazione dell'importo del contributo ritenuto spettante, da parte dell'Ufficio tecnico".* Da ultimo, gli amministratori contestano

i conteggi sviluppati. Difatti, quanto alla stagione 2013/2014, è contestato un presunto danno erariale di € **75.910,47**. Tuttavia, in detto conteggio non si sarebbe tenuto conto delle spese, pur debitamente indicate in rendicontazione, per le attività di pulizia, vigilanza e custodia degli impianti, che il citato art. 6 della convenzione pone a carico della concessionaria, per un importo complessivo di € **20.700,00**. Al riguardo non possono esservi dubbi sulla compatibilità di tali spese con l'oggetto delle convenzioni, *“non potendo queste essere tralasciate soltanto a causa della mancanza di relative fatture e in disparte ogni eventuale irregolarità fiscale nell'erogazione dei compensi ai lavoratori incaricati delle suddette attività”*. Inoltre, i canoni di concessione, pari a € 10.980,00 per lo stadio “F. Piccone” (fattura n. 2 dell'11 giugno 2014) e a € 3.660,00 per il “Campo Bonaldi” (fattura n. 3 dell'11 giugno 2014), per un totale di € 14.640,00, *“sono stati erroneamente considerati come somme a credito del Comune il cui mancato pagamento avrebbe configurato un maggior danno erariale, sebbene risulti indubbio che invero si riferiscono a spese inerenti la gestione degli impianti che, in quanto tali, avrebbero certamente potuto essere oggetto di compensazione con i contributi erogati dal Comune, come avvenuto per la stagione sportiva 2014/2015”*. Conseguentemente, il presunto danno erariale dovrebbe ritenersi pari, per la stagione 2013/2014 a € **25.930,47** (ossia € 120.000,00 importo del contributo erogato, € 94.069,53 spese congrue = presunto danno di € 25.930,47). Relativamente alla stagione 2014/2015, l'asserito nocumento contestato è di € **62.580,94**. Tale conteggio non sembra però tenere conto, innanzitutto, di una serie di spese riferite alla manutenzione dei campi da gioco pagate dalla Celano F.C. Marsica in favore della Sporting Green Line per l'importo di € **5.000,00**: l'omessa considerazione delle stesse, di cui vi è

prova agli atti, incluse tra quelle congrue, sembra essere dovuta a una mera svista, “dal momento che le medesime spese sono invece state ritenute compatibili per l’anno 2013/2014”; delle spese per le attività di pulizia, vigilanza e custodia degli impianti, che il citato art. 6 delle convenzioni pone a carico della Concessionaria, per un importo complessivo di € 22.500,00, non considerate per mancanza delle relative fatture. Sicché il presunto documento sarebbe pari a € 35.080,44 (in luogo dei contestati € 62.580,94). Dette rideterminate somme, con riguardo alle due stagioni, pari complessivamente a € 61.010,91, “giammai potrebbero essere poste a carico, nemmeno pro quota, degli amministratori, in ragione della spiegata legittimità del loro operato, dell’assenza della colpa grave e in ogni caso dell’estraneità rispetto ai fatti contestati che non hanno arrecato alcun depauperamento alle casse comunali”.

IV.IV. Resiste al gravame della Procura regionale, con comparsa versata nel fascicolo *on-line* il 16 maggio 2025, **Di Censo Daniela**, che insta per il rigetto dello stesso con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Le difese della dott.ssa Di Censo sono per la gran parte sovrapponibili a quelle degli amministratori di cui al punto precedente, peraltro assistiti e difesi tutti dall’Avv. Colagrande Roberto: pertanto, per economia processuale devono qui intendersi richiamate con le specifiche afferenti alla diversità del ruolo, che vengono di seguito tratteggiate. Mette conto rilevare che la stagione sportiva di interesse della dott.ssa Di Censo è quella del 2014/2015. Preliminarmente, l’appellata rileva di essere rimasta del tutto priva di contestazione, da parte della Procura, la sentenza “laddove riconduce efficacia dirimente alla notazione secondo cui <<il parere favorevole della convenuta Di Censo poteva intendersi, comprensibilmente, limitato agli aspetti

finanziari della copertura della spesa>>". Saggiunge, invero, che " diversamente da quanto solo apoditticamente assunto dalla Procura, se da un lato la posizione della epigrafata appellata in alcun modo avrebbe potuto né potrebbe essere equiparata a quella dell'Ing. D'Aulerio, quale Dirigente dell'Area tecnica e soggetto competente a dare esecuzione alle convenzioni in parola, dall'altro, è rimasto del tutto incontestato il dato obiettivo per cui la stessa ha rimesso un mero visto/parere di regolarità finanziaria in alcun modo suscettibile di contribuire alla causazione del preteso documento erariale". Invero, dal contenuto delle delibere di concessione degli anticipi sul contributo riferiti alla stagione 2014/2015, emerge, in maniera piana, che il responsabile del Servizio finanziario, dott.ssa Di Censo, "ha espresso parere favorevole solo <<per quanto concerne la regolarità contabile, mentre "il dirigente dell'Area interessata (n.d.r. dell'Area Tecnica), per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso Parere favorevole". Sicché, atteso che le rendicontazioni presentate dalla Società sportiva a sostegno della spettanza dell'intero contributo previsto dalle convenzioni sono state annualmente viste e approvate dall'Ufficio tecnico comunale, che peraltro nulla ha mai rilevato e/o osservato, "non vi sarebbe stato per l'amministrazione un qualche valido motivo per non procedere con il riconoscimento delle contestate anticipazioni straordinarie e, nella specie, per la dott.ssa Di Censo per non apporre il relativo visto di regolarità". La condotta contestata alla Responsabile del Servizio finanziario, oltre a non avere incidenza causale, è ritenuta dall'appellata esente da colpa, atteso che i "pareri di regolarità contabile sono stati rilasciati dalla dott.ssa Di Censo nella piena e ragionevole convinzione, corroborata dalle indicazioni e dagli atti adottati dall'Ufficio tecnico preposto alla gestione e al controllo delle convenzioni (e dai relativi pareri favorevoli per quanto concerne la regolarità tecnica,

*che i contributi fossero regolarmente erogati, tanto più in acconto, a fronte della verificata e comprovata rendicontazione finanziaria della Società sportiva". Quanto poi ai conteggi delle spese compatibili con quelle di gestione e non considerate dalla Procura, con riguardo alla stagione sportiva 2014/2015, ha rideterminato il presunto danno erariale in € **35.080,44** (non in € 62.580,94 contestati), detraendo altre spese sostenute dalla Società sportiva e non considerate (così come descritte nella comparsa degli amministratori).*

V. Si grava della sentenza con appello incidentale D'Aulerio Federico
che al riguardo lamenta: "IV.A. Error in procedendo e in iudicando del giudice di primo grado con violazione degli artt. 101 e 111 Cost., dell'art. 1 l. 20/1994 e del d.lgs. n. 174/2016, per erronea decisione sulle incongruenze tra l'invito a dedurre (parte motiva e conclusioni), l'atto di citazione (fatto e motivazioni) e le domande conclusive dell'atto di citazione". In sintesi, deduce che "l'invito a dedurre, per quanto riguarda l'Ing. D'Aulerio, contesta (pag. 24), in concorso con altri, unicamente l'erogazione di contributi per l'anno 2013/2014 (cfr. pag. 12 e ss.) e non anche per l'anno 2014/2015, essendo rimasto estraneo (per come è nei fatti) a tale secondo periodo (...), circostanza che confermerebbe di fatto quanto riferito informalmente (fuori dal verbale alla Guardia di finanza) dalla dott.ssa Di Censo circa la volontà di bypassare il controllo di regolarità ai dettami delle convenzioni che il Dirigente D'Aulerio aveva iniziato a imporre a partire dall'annualità 2013/2014". Anche a pagg. 23-24 dell'atto di citazione si fa riferimento alla stagione sportiva 2013/2014. Sennonché, nel libello introduttivo (a pag. 32), "senza alcuna precisazione fattuale e motivazione al riguardo (...), è stata contestata all'Ing. D'Aulerio, in concorso con altri, l'intera somma di € 138.491,42, comprensiva quindi sia di quella pari a € 75.910,47 relativa al 2013/2014 (per cui sono nei fatti mosse le

contestazioni) sia di quella pari a € 62.580,94 relativa al periodo 2014/2015 (per cui non è mossa alcuna contestazione e menzione)". Da questo discende la nullità parziale della citazione introduttiva non rilevata dal primo giudice. Con un secondo motivo denuncia: *"IV.B. Error in procedendo e in iudicando della decisione del giudice di primo rado, con violazione del giudicato formatosi sulla sent. 133/2018, per erroneo esame delle determinazioni assunte dagli organi e uffici apicali del Comune: il ruolo marginale dell'Ing. D'Aulerio rispetto al Consiglio, Giunta, Segretario comunale, Direttore Area amministrazione e finanza e gli altri uffici apicali, nonché la prassi in uso determinata da precedenti altrui determinazioni e atti"*. Osserva di essere stato dirigente, a tempo determinato, dell'Area tecnica dal 1° dicembre 2010 al 19 agosto 2017 e che *"nonostante le ripetute diffide inviate, nessun atto di recupero ha compiuto il Comune a fronte dei doveri d'ufficio e del tenore dell'art. 21 delle Convenzioni stipulate, da cui si evince che l'Ente locale ha obbligo di eseguire i dovuti recuperi presso l'Associazione sportiva beneficiaria delle erogazioni contestate dalla Procura della Corte dei conti"*. Evidenzia, inoltre, che era prassi del Comune, tanto degli organi di indirizzo politico che di quelli di vertice amministrativo, erogare i contributi in favore della Società calcistica secondo un criterio più ampio di quello previsto in convenzione, *"tale da ingenerare nell'Ing. D'Aulerio la convinzione dell'intervenuto radicarsi di una prassi del tutto legittima"*. L'appellante, *"non potendo più assumere d'ufficio atti in autotutela di competenza degli stessi uffici apicali del Comune, vista la consolidata prassi costituita con atti di organi di indirizzo politico (Consiglio e Giunta) e di vertice amministrativo dell'ente (Segretario generale, Dirigente dell'Ufficio finanziario, precedente Dirigente dell'Area tecnica), ha trasmesso in data 6 giugno 2018 ai consiglieri comunali, assessori e organi di vertice del Comune l'invito ad assumere i*

necessari atti di autotutela decisoria con recupero dell'indebito oggettivo (...) e ciò al fine di neutralizzare l'asserito danno (...)". A detta diffida, hanno fatto seguito ulteriori inviti con note del 27 giugno, 30 agosto 2018 e del 18 gennaio 2019, rimasti di fatto nella sostanza inevasi. Pertanto, rileva che, *"oltre alla responsabilità degli organi di indirizzo politico (Giunta e Consiglio per le delibere rispettivamente nn. 80/2012 e 88/2012) che hanno deliberato il contributo e l'affidamento delle convenzioni, si aggiunge la responsabilità degli uffici amministrativi di vertice sopra indicati (Segretario generale, Ufficio amministrativo, controllo e contabilità, Ufficio legale, Ufficio atti amministrativi, Ufficio manutenzione) che hanno concorso a determinare la prassi in uso e comunque sono tenuti a svolgere il dovuto controllo e vigilanza sugli atti (...), contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice nella sentenza appellata n. 53/2022 e come peraltro già emerso ed evidenziato nella antecedente sentenza n. 133/2018 passata in giudicato"*. Con un terzo motivo lamenta: *"IV.C. Error in procedendo e in iudicando della decisione (...) con violazione degli artt. 101 e 111 Cost., dell'art. 1 l. 20/1994 e del d.lgs. 174/2016: nullità della citazione ex artt. 86 e 87 c.g.c."*. Deduce che *"a fronte delle evidenze documentali assunte dalla GdF da cui emergono le palesi responsabilità dei componenti della Giunta e del Consiglio (...) per atti compiuti di indirizzo e di approvazione delle convenzioni, nonché dei vertici amministrativi dell'Ente (per il ruolo di controllo, verifica e recupero) l'atto di citazione con cui la Procura, preso atto della prassi in uso, identifica l'Ing. D'Aurelio responsabile dei danni contestati, deve ritenersi nullo ex artt. 86 e 87 c.g.c. per mancata corrispondenza tra fatti dedotti e accertamenti istruttori"*. Con un quarto motivo, articolato in sottomotivi, denuncia, nel merito (D): *"IV.D. 1 Error in procedendo e in iudicando della decisione (...) con violazione degli artt. 101 e 111*

Cost., della l. 20/1994 e del giudicato formatosi sulla sent. 133/2018". L'appellante rileva l'erroneo convincimento del primo giudice atteso che "come si evince dalle convenzioni, il mero visto non esclude gli ulteriori ruoli e responsabilità (anche per il recupero) degli altri uffici apicali del Comune nella erogazione delle somme, sia sul piano della legalità formale che sostanziale, amministrativa e contabile". Dappoi, lamenta: **"IV.D.2. Error in procedendo e in iudicando della decisione (...) con violazione degli artt. 101 e 111 Cost., violazione della l. 20/1994 e del giudicato formatosi sulla sent. 133/2018. L'attività di gestione degli impianti: costi ammissibili secondo il tenore delle convenzioni e la prassi in uso del comune e dei suoi organi apicali"**. Osserva che le Convenzioni prevedono all'art. 1 che la gestione degli impianti sia finalizzata non solo all'espletamento dell'attività specifica sportiva e agonistica ma anche culturale, ricreativa, turistica e sociale. Perciò, "con riguardo alla gestione di un impianto sportivo (analogamente a quanto precisato in convenzioni simili) si devono senz'altro annoverare le spese riferite al personale e all'amministrazione, alle utenze, le spese assicurative e fiscali, quelle di cancelleria, di vigilanza, nonché di pubblicizzazione e promozione di attività sportivo/culturali, oltre alla manutenzione ordinaria". Con un ulteriore sottomotivo denuncia: **"IV. D. 3. Error in procedendo e in iudicando della decisione di prime cure con violazione degli artt. 101 e 111 Cost., violazione dell'art. 1 della l. 20/1994 e del giudicato formatosi sulla sent. 133/2018 in relazione all'erogazione per l'anno 2013/2014 e al concreto ruolo e atti dell'Ing. D'Aulerio"**. In breve, pone in evidenza l'errore del primo giudice nell'addebitare 20.000,00 euro all'Ing. D'Aulerio per l'anno 2013/2014, soprattutto per via della "chiara volontà dell'ente di non procedere al recupero in questi anni: scelta politica di merito i cui effetti pratici però non possono ricadere (...) sul medesimo". In ogni caso, "alla luce delle argomentazioni che

precedono e dei dati numerici e contabili che emergeranno all'esito di eventuale CTU da parte del giudice di appello, si chiede che l'Ing. D'Aulerio sia considerato parzialmente estraneo ai fatti contestati per l'anno 2013/2014 e interamente estraneo per il 2014/2015, e comunque che si proceda a una rideterminazione equitativa degli importi essendo stato chiamato a rispondere di ben 75.910,47 euro, in ordine alla delibera di Giunta n. 116/2013, rispetto alla quale è estraneo; alle proprie determinazioni nn. 146 e 279 del 2014, senza però considerare gli effetti della determina assunta dalla dott.ssa Di Censo n. 274/2013 e quelli della delibera di C.C. n. 88/2012". Con un ulteriore sottomotivo lamenta: **"IV. D.4. Error in procedendo e in iudicando della sentenza con violazione degli artt. 101 e 111 Cost., violazione della l. 20/1994 e del giudicato formatosi sulla sent. 133/2018 in ordine alla corretta quantificazione e imputazione del danno a carico dell'Ing. D'Aulerio. Rinnovo dell'istanza di C.T.U., ex artt. 94 e 97 del d.lgs. 174/2016, sulla contabilità prodotta dalla società concessionaria e sulle spese effettivamente ritenute ammissibili"**. In sostanza, il primo giudice ha operato una ingiusta ed erronea quantificazione del danno, poi imputato all'Ing. D'Aulerio, poiché non ha "ricompreso tra le spese di gestione sostenute e rendicontate dalla Celano F.C. Marsica, tra le altre, quelle attinenti alla custodia, alla vigilanza e alla pulizia degli impianti, al servizio di biglietteria (indispensabile per la gestione e il regolamento degli accessi), alla stipula di polizze assicurative, nonché alla pubblicità e promozione degli eventi (...)", sicché, stante anche la complessità della documentazione contabile, chiede di disporsi una CTU. Con un ultimo sottomotivo denuncia: **"IV. D. 5. Error in procedendo e in iudicando della decisione con violazione degli artt. 101 e 111 Cost., violazione della l. 20/1994 e del giudicato formatosi sulla sent. 133/2018 in ordine alla effettiva condotta dell'Ing. D'Aulerio e quantificazione equitativa del danno"**.

Osserva che, *“vista anche la prassi determinata da altrui comportamenti e decisioni, in ogni caso la propria condotta non può essere ritenuta gravemente colposa, poiché, al contrario, ispirata sempre alla massima diligenza, in esecuzione degli atti della Giunta e del Consiglio, sotto la supervisione degli uffici amministrativi apicali che per ruolo formale, convenzione e comunque ex artt. 49 e 151 TUEL sono tenuti alle verifiche, al controllo e ai recuperi”*.

V. Il 29 aprile 2025 le difese di D’Aulerio hanno versato in atti copia di un documento estratto da un parallelo procedimento penale, riproducente gli esiti di alcune conversazioni telefoniche intervenute tra il Sindaco Piccone e il proprio assistito.

VI. Resiste al gravame incidentale, con conclusioni versate nel fascicolo *on-line* il 15 maggio 2025, la **Procura generale**, che insta per l’accoglimento dell’appello principale della Procura regionale e per il rigetto di quello incidentale con il seguito delle spese del grado. Preliminarmente, rileva l’inconferenza dell’eccezione di nullità di cui al primo motivo del gravame incidentale, atteso che *“l’atto di citazione deve interpretarsi nel senso che al medesimo è stata contestata l’indebita erogazione di contributi relativi alla sola stagione 2013/2014 e non anche alla successiva 2014/2015, tanto è vero che la quota di danno a lui intestata in citazione è stata effettivamente circoscritta entro tali limiti”*.

Relativamente al secondo motivo, deduce l’insussistenza di alcuna violazione del giudicato formatosi sulla sent. 133/2018 della Sezione Abruzzo nei confronti dello stesso appellante, poiché *“riguardante esclusivamente la stagione sportiva 2012/2013, diversa da quelle in contestazione nel presente giudizio”*. Quanto alle *“numerosi diffide”* inviate all’Amministrazione comunale dal D’Aulerio, la Procura generale evidenzia che *“le stesse (la prima*

delle quali è datata 6 giugno 2018) sono tutte posteriori alla citazione nel primo giudizio (esitato nella sent. 133/2018), risalente al 26 gennaio 2018”; sicché, “il prodigarsi proattivamente (...) del D’Aulerio (...) lungi dal costituire atteggiamento di spontaneo <<ravvedimento operoso>>, risulta avvenuto (...) dietro la spinta dell’iniziativa giudiziaria intrapresa nei suoi confronti; come tale dovrà dunque essere interpretato, anche ai fini della configurabilità del profilo soggettivo”. Dappoi, la responsabilità di altri soggetti nella produzione del danno *sub iudice*, peraltro espressamente sostenuta dalla Procura regionale nel gravame principale, non ha alcun valore esimente della contestazione al suindicato dirigente. Anche la presunta prassi, che avrebbe consentito l’erogazione indebita di contributi alla Società beneficiaria, in quanto illegittima, non ha parimenti alcun valore scriminante. Relativamente al vizio di nullità della citazione introduttiva ex artt. 86 e 87 c.g.c., ne sostiene l’infondatezza trattandosi di contestazioni afferenti al merito e non a vizi di rito. Quanto al quarto motivo, articolato in gradati sottomotivi, evidenzia che: l’art. 15 delle convenzioni “non aveva alcuna possibilità di estensione a presunte diverse spese in campo sportivo, ricreativo, culturale e turistico, essendo riferite, in modo chiaro e inequivoco, solo ed esclusivamente alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria”; la condotta imputabile al Comune, di non procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, non è in alcun modo ricollegabile a quella imputata all’appellante incidentale e per questa ragione non ha prodotto alcun effetto esimente della responsabilità del medesimo; l’Ing. D’Aulerio è stato riconosciuto responsabile di una parte del danno relativa alla stagione sportiva 2013/2014, atteso che con gli atti ai quali lo stesso ha partecipato o che ha assunto (deliberazione di G.C. n. 116/2013, di conferimento di un

contributo straordinario, in cui ha fornito parere favorevole; determina n. 146/2014 a firma del dirigente dell' Area tecnica D' Aulerio, per anticipazione ordinaria; determina n. 279/2014 a firma del dirigente dell' Area tecnica D' Aulerio, a saldo, con compensazione della somma di € 14.640,00, quali canoni dovuti dalla Società pe l' annualità 2013/2014), "sono stati trasferiti fondi comunali alla società sportiva travalicando i limiti della convenzione vigente (art. 15) che consentiva la contribuzione limitatamente ai costi di gestione, correttamente documentati, a preventivo e consuntivo, dei due impianti sportivi gestiti dalla società: in particolare, sono risultate incompatibili tutte le spese riguardanti la gestione della squadra di calcio impegnata in campionato". Perciò, "in violazione della tassativa previsione convenzionale, nei fatti non è stata operata la puntuale verifica sul rendiconto, da presentarsi a saldo dalla società sportiva, e le anticipazioni ordinarie sono state concesse, sulla base di una prassi illegittima, senza presentazione degli specifici preventivi di spesa"; che correttamente, "pur nel caotico e confusionario (come confermato anche dalla dott.ssa Di Censo) modo in cui è stata tenuta la documentazione contabile, la Polizia tributaria ha operato una preliminare distinzione tra fatture compatibili e non compatibili con l'oggetto delle concessioni, considerando incompatibili tutte le spese non riconducibili strettamente alla manutenzione e utilizzazione materiale degli impianti sportivi, bensì segnatamente imputabili alla gestione della squadra impegnata nel campionato. Perciò, sono state indicate come compatibili le spese legate all'energia elettrica, alla fornitura di gas, le spese telefoniche, quelle relative alla manutenzione del prato e alla manutenzione varia, e queste, com'è ovvio, non sono state fatte rientrare nella quantificazione del danno erariale". Per queste ragioni la richiesta di CTU è da ritenere del tutto superflua, dal momento che i conteggi risultano puntualmente eseguiti. Da

ultimo, né la prassi illegittima, né la censurabile condotta degli Organi politici e amministrativi del Comune, peraltro già valutata in sentenza ai fini della riduzione dell'addebito, costituiscono motivo di esenzione della responsabilità dell'Ing. D'Aulerio, che ha operato con condotta gravemente colposa non osservando gli obblighi dell'Ufficio connessi alla carica rivestita.

VI.I. Resiste al gravame incidentale, con comparsa di costituzione e risposta prodotta il 16 maggio 2025 (contenente anche le repliche al gravame principale), **Di Loreto Adelio**, che osserva di non aver preso parte alla seduta del consiglio *"in cui è stata assunta la delibera n. 88/2012 (...)".* Inoltre, poiché è cessato dalla carica nel mese di ottobre 2014, deve necessariamente essere ritenuto estraneo all'inerzia che controparte assegna all'amministrazione comunale rispetto all'adozione degli atti di recupero.

VI.II. Resiste al gravame incidentale, con comparsa di costituzione e risposta prodotta il 16 maggio 2025 (contenente anche le osservazioni al gravame principale), **Di Censo Daniela**, che ribadisce, per un verso, *"che il Dirigente dell'Ufficio tecnico, Ing. D'Aulerio, era l'unico soggetto formalmente competente a gestire le convenzioni e a controllare la regolarità economico-contabile delle stesse".* Per altro verso, ha smentito *"l'apodittico e indimostrato assunto, riportato nel rapporto della G.d.F. del 4 luglio 2017, ripreso nell'atto di citazione, secondo cui ci sarebbe stata una qualche <<volontà di bypassare il controllo di regolarità ai dettami delle convenzioni che il Dirigente ing. D'Aulerio aveva iniziato a imporre a partire dall'annualità 2013/2014 (pag. 41 dell'app. incidentale)>>".* Osserva che detta affermazione *"non soltanto non è mai stata resa (...) ma soprattutto non trova alcun concreto riscontro".* Dappoi, si rivela del tutto immotivata e pretestuosa la richiesta istruttoria avanzata dall'appellante

incidentale nel senso della nomina di un C.T.U. che voglia verificare, tra le altre cose, la “corretta imputazione degli atti di erogazione per il 2013/2014 al fine di individuare le corrette responsabilità sulla base degli atti depositati nel giudizio di primo grado ed erroneamente riferiti dal Giudice di primo grado all’Ing. D’Aulerio”. Difatti, sul punto “è bene precisare che nessun dubbio vi può essere in ordine alla imputabilità degli atti di erogazione per il periodo in esame all’Ing. D’Aulerio, giacché pacificamente emergente dalla documentazione prodotta, di cui pure il predetto appellante incidentale tenta di disconoscere il relativo contenuto”. In sostanza, “diversamente da quanto vorrebbe lasciar intendere l’Ing. D’Aulerio, con le determinazioni n. 146 e 279/2014, a firma dello stesso, sono stati disposti ulteriori contributi (l’ultimo dei quali a saldo) alla società sportiva per l’anno 2013-2014, senza operarsi alcuna riduzione in ordine a quello straordinario già deliberato in acconto (e di cui alla determina n. 274 del 6 luglio 2013)”. Sicché, “a fronte del chiaro e inequivoco contenuto della detta documentazione non si comprende dunque quale ulteriore valutazione della stessa potrebbe mai essere affidata a un perito d’ufficio”.

VII. Alla pubblica udienza odierna, i rappresentanti delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] In quanto proposte separatamente contro la stessa sentenza, le impugnative sono da riunire in un solo processo ai fini di un’unica decisione, in applicazione dell’art. 184, co.1 c.g.c.

[2] Preliminarmente, il Collegio deve farsi carico delle argomentazioni spese dagli appellanti (principale e incidentale), avversate dagli appellati, con riguardo alla valenza da assegnare alla sent. n. 133/2018, del 17 dicembre

2018, della Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo.

Detta decisione è intervenuta nei confronti dell'Ing. D'Aulerio Federico, chiamato a rispondere del pagamento, in favore della Celano F.C. Marsica S.r.l., di contributi pubblici in violazione delle convenzioni approvate con la deliberazione di C.C. n. 88 del 22 dicembre 2012, disciplinanti la gestione degli impianti sportivi "Fabio Piccone" e "Campo Bonaldi" di Celano. Invero, il Procuratore regionale per l'Abruzzo, a seguito di una circostanziata segnalazione dell'anno 2012, ha svolto accertamenti in merito ad alcune erogazioni ritenute illegittime, disposte dal Comune di Celano con riguardo alla stagione sportiva 2012-2013, in favore della società calcistica Celano F.C. Marsica s.r.l. (ex Olimpia Celano F.C. S.p.A. e, prima ancora Olimpia Celano F.C.), concessionaria della gestione degli impianti sportivi comunali d'anzì indicati sino al 30 giugno 2012. L'esito degli stessi è sussunto nell'atto di citazione depositato il 26 gennaio 2018 nei confronti dell'Ing. D'Aulerio Federico, dirigente al tempo dei fatti dell'Area tecnica del Comune di Celano, che, con sent. n. 133/2018, del 17 dicembre 2018, della Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, nelle more divenuta irrevocabile, è stato condannato a pagare l'importo di € 5.000,00, oltre agli interessi di legge, in favore dell'ente. La condanna ha fatto seguito al riscontro di una grave carenza di diligenza nella condotta osservata dal dirigente, ritenuta gravemente colposa per avere adottato determinazioni con le quali sono stati liquidati contributi non spettanti alla Società sportiva, atteso che il rimborso poteva essere riconosciuto solo in presenza della regolare rendicontazione finanziaria prevista dalle convenzioni, con analitica giustificazione della spesa, mentre era precipua cura dell'Ufficio tecnico

dover assicurare la correttezza del procedimento anche al fine di consentire le successive eventuali verifiche. La sent. 133/2018, a fronte dell'iniziale richiesta risarcitoria di € 56.623,03, è pervenuta, con riferimento alla stagione sportiva 2012/2013, all'importo di € 5.000,00 in applicazione del potere di riduzione, poiché le *"risultanze del fascicolo di causa (hanno) avvalorato l'incidenza causale di altri fattori (...)"*, quindi, *"di altri soggetti che allo stato attuale non sono convenuti nel presente giudizio e di cui, tuttavia, si deve considerare l'astratto apporto"*. In breve, la decisione afferma che *"da precise emergenze del fascicolo di causa (...), emergono fatti e atti a terzi riconducibili (...) e che svolgono ruolo non marginale nella genesi e/aut sviluppo della vicenda de qua, allo stato non convenuti nel presente giudizio (...) di cui si deve considerare l'astratto apporto (...), anche al fine di un corretto inquadramento degli episodi in parola (...)"*. Il riferimento, quand'anche revocato in dubbio dagli appellati, è, per comprensibili ragioni, agli amministratori, non evocati in quel giudizio, che hanno assunto la deliberazione n. 80/2012, di concessione, per l'annualità sportiva 2012/2013, di un contributo straordinario alla Celano F.C. Marsica finalizzato alla *"sola iscrizione (...) al prossimo campionato di serie D"*. Pertanto, l'Ing. D'Aulerio è stato ritenuto responsabile per non avere verificato la sussistenza di tutti i documenti necessari ai fini dell'erogazione degli anticipi - bilancio preventivo - e dei saldi - consuntivo delle spese di manutenzione.

Alla stregua di quanto esposto non vi è chi non veda come la sent. n. 133/2018, pur avendo a presupposto anche atti che rilevano nell'odierno giudizio (le precedenti convenzioni del 2009, la nuova concessione degli impianti sportivi "Fabio Piccone" e "Bonaldi" approvata, unitamente alle convenzioni, con deliberazione di C.C. n. 88 del 22 dicembre 2012) e condotte

parzialmente sovrapponibili quanto alle modalità operative, riguarda esclusivamente la stagione sportiva 2012/2013. Inoltre, la decisione è stata pronunciata nei confronti del solo Ing. D'Aulerio, unico evocato per le indebite erogazioni afferenti a detta annualità sportiva. Pertanto, una sentenza pronunciata tra parti diverse (con l'eccezione dell'Ing. D'Aulerio, le cui condotte sono però correlate a una differente stagione sportiva) non produce gli effetti del giudicato (che lega solo le parti originarie) ma può valere come argomento di prova verso terzi, non vincolante ma utile al giudice, il quale può utilizzarla per rafforzare la propria decisione in un diverso procedimento giudiziario quale quello odierno, afferente a due distinte stagioni sportive e a ulteriori correi. Sicché, nelle ipotesi di prove atipiche e di argomenti di prova, la sentenza, dei cui effetti riflessi si discute, può essere acquisita agli atti del nuovo processo come prova documentale, ma la sua efficacia è limitata dovendo, il giudice, valutarne la forza probatoria alla luce del principio del contraddittorio e del tipo di procedimento in cui è stata emessa. Quanto, infine, alla posizione dell'Ing. D'Aulerio, odierno appellante incidentale, la sent. n. 53/2022 non è incorsa in alcuna violazione del giudicato formatosi sulla sent. 133/2018, ambedue della Sezione Abruzzo, poiché quest'ultima, come detto, è intervenuta sulla stagione sportiva 2012/2013, differente da quelle oggi in contestazione. Sicché, il primo giudice, non vincolato da quel precedente, ha ritenuto sussistere nei fatti afferenti alle annualità sportive 2013/2014 e 2014/2015, malgrado il proscioglimento dei componenti della Giunta comunale e del Responsabile dell'Area finanziaria, i presupposti per scomputare, a vantaggio dell'Ing. D'Aulerio, quote astrattamente riferibili a fattori concorrenti ai fini della

riduzione equitativa del danno. Sicché, ferma l'implausibilità della statuizione (così anticipandosi il merito) di proscioglimento dei componenti degli organi di vertice politico e dei responsabili amministrativi apicali del Comune celanese, la cui responsabilità è peraltro espressamente sostenuta dalla Procura regionale nell'appello principale, ogni esercizio deve costituire oggetto di autonoma valutazione: perciò, lo scrutinio della gestione dei contributi erogati alla Società calcistica Celano F.C. Marsica S.r.l. per le stagioni sportive successive a quella oggetto della sent. 133/2018 è da ritenere nuovo e diverso in relazione alla dimensione quantitativa e alle caratteristiche delle spese contestate.

[2.1] Del pari speciosa è l'eccezione di nullità della citazione, sollevata dalle difese dell'appellante incidentale, per difformità rispetto all'invito a dedurre. In breve, l'Ing. D'Aulerio ha dedotto che l'invito a dedurre (pag. 12 e ss. e pagg. 24-25) contestasse, in concorso con altri, unicamente l'indebita erogazione di contributi riferiti alla stagione sportiva 2013/2014, e non anche alla stagione 2014/2015. Difatti, la tabella recata dall'invito (a pag. 27) limita la richiesta di risarcimento, in concorso con altri, alla sola somma di € 75.910,47 riferita alla stagione 2013/2014, e non a quella 2014/2015, per la quale non ha assunto alcuna determinazione. Tuttavia, a pag. 32 dell'atto di citazione è stata contestata al Responsabile dell'Area tecnica, in concorso con altri, l'intera somma di € 138.491,42, comprensiva quindi sia di quella pari a € 75.910,47, relativa alla stagione 2013/2014 (per cui sono nei fatti mosse le contestazioni) sia di quella pari a € 62.580,94, afferente a quella 2014/2015 (per la quale non è stata mossa alcuna contestazione e menzione), circostanza che induce alla nullità parziale del libello introduttivo, asseritamente non

rilevata dal primo giudice.

La suindicata eccezione, sulla quale la sentenza impugnata ha puntualmente statuito, è infondata. Difatti, come plausibilmente rilevato in sentenza, l'atto di citazione deve interpretarsi nel senso che a D'Aulerio è stata contestata l'indebita erogazione di contributi relativi alla sola stagione sportiva 2013/2014 e non anche alla successiva 2014/2015, tanto ciò è vero che *"la quota di danno a questo personalmente imputata in citazione, in esito all'esame delle deduzioni difensive presentate dall'interessato, è stata effettivamente circoscritta rispetto all'ipotesi di ripartizione originariamente configurata nell'invito a dedurre"* (pag. 25 prima sent.). A tale scopo, la citazione (pagg. 24-25) è chiara nel determinare le condotte imputate ai diversi agenti e, con specifico riguardo all'Ing. D'Aulerio, nel ricondurre allo stesso il presunto danno provocato dall'aver apposto il parere di regolarità tecnica alla delibera di giunta n. 116/2013 e dall'aver assunto le determine dirigenziali 146/2014 e 279/2014, in assenza di qualsivoglia addebito concernente la vicenda relativa alla stagione 2014/2015. Conseguentemente, il primo giudice ha ritenuto che le dichiarazioni rese in udienza dal Procuratore regionale, riprodotte a verbale, abbiano avuto semplicemente un effetto confermativo di una lettura esegetica già di per sé chiara e inequivoca degli atti preprocessuali.

[2.2] Inconferente è anche l'ulteriore eccezione di nullità del libello introduttivo, per *"mancata corrispondenza tra fatti dedotti e accertamenti istruttori"*, sollevata dall'Ing. D'Aulerio. Breviter, è contestata la nullità ex artt. 86 e 87 c.g.c., atteso che a fronte *"delle evidenze documentali assunte dalla G.d.F., da cui emergono le palesi responsabilità dei componenti della Giunta e del Consiglio comunale (...) per gli atti compiuti di indirizzo e approvazione delle convenzioni,*

nonché dei vertici amministrativi dell'Ente (per il ruolo di controllo, di verifica e recupero), l'atto di citazione con cui la Procura, preso atto della prassi in uso, identifica (il solo) Ing. D'Aulerio responsabile dei danni contestati, deve ritenersi nullo (...)".

Il Collegio rileva che l'art. 86, co. 2 c.g.c. prevede alla lett. e) che *"l'atto di citazione contiene: (...) l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (...)"*; in ogni caso, la citazione è nulla *"se è omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del convenuto (...) o la sottoscrizione del Pubblico ministero"* (co. 3); *"se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal co. 2, lett. c)"*, ossia se manca l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione, *"ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al co. 2, lett. e)"* (co. 6). Di talché, la corrispondenza tra i fatti dedotti e i sottostanti accertamenti istruttori non è disciplinata dalla richiamata disposizione. Difatti, l'eccezione piuttosto che al rito attiene alla fondatezza (e quindi al merito) della domanda risarcitoria. In sostanza, l'eventuale inadeguatezza dell'istruttoria condotta dal PM e la conseguente eventuale insufficienza delle fonti di prova allegate non incidono sulla validità e/o ammissibilità della citazione, ma eventualmente sul suo accoglimento nel merito (Corte dei conti Sez. I di app. 100/2020). Pertanto, non sussiste alcuna nullità in relazione a contestazioni afferenti al merito della causa, tra l'altro prive di fondamento poiché la responsabilità di altri soggetti nella produzione del danno *sub iudice*, come anche la prassi che ha consentito l'erogazione indebita di contributi alla Società sportiva, non hanno valore esimente della responsabilità contestata al dirigente D'Aulerio. Detto altrimenti, il riconoscimento della responsabilità dei componenti della

giunta e di altre figure apicali del comune, espressamente rivendicato dalla Procura regionale nell'appello principale, non scrimina la responsabilità contestata al suindicato dirigente, nei termini di un sostanziale discarico di questi, ma avvalora, come suggerito altresì dalla sent. 133/2018, il concorso nella responsabilità erariale di tutti i soggetti convenuti in giudizio, oggi appellati (salvo quanto si dirà con riguardo alla posizione del Commissario straordinario Passarotti Mauro). Da ultimo, anche il richiamo all'art. 87 c.g.c., disciplinante i rapporti tra invito a dedurre e citazione e, quindi, statuente la nullità della citazione *"qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'art. 86, co. 2 lett. e) e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito (...), tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni"*, è del tutto non pertinente. Invero, fermo restando che dall'atto introduttivo si desumono sufficientemente, per quanto riguarda l'*editio actionis*, sia l'oggetto della domanda che l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno della pretesa, perfettamente collimanti con l'invito a dedurre, il rapporto tra i contenuti di quest'ultimo e della citazione introduttiva non può porsi in termini di immutabilità della domanda o di *mutatio libelli*, perché l'invito è un atto preprocessuale che non instaura un contraddittorio tra le parti e l'oggetto del processo si determina solo con l'atto introduttivo del giudizio. La corrispondenza tra i fatti di cui all'art. 86, co. 2 lett. e), e gli elementi essenziali del fatto, esplicitati nell'invito a dedurre, non può essere intesa nel senso che i primi debbano essere perfettamente sovrapponibili a questi ultimi. Invero, ai sensi dell'art. 67, co. 1 c.g.c., l'invito a dedurre deve limitarsi a rappresentare gli elementi essenziali del fatto, delle condotte contestate e del danno prodotto, essendo riservata all'atto di

citazione (in quanto emesso all'esito della fase istruttoria, ormai completata) la dettagliata esposizione dei fatti, della qualità degli stessi e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con la conseguenza che si deve ritenere sufficiente che tra questi ultimi e i primi sussista un ragionevole rapporto di continenza. Sicché, è da escludere che con l'atto di citazione si sia avanzata una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria dedotta nell'invito a dedurre, per non essere stato introdotto nel processo un *petitum* diverso e più ampio oppure una *causa petendi* fondata su circostanze e situazioni giuridiche non prospettate antecedentemente, con l'effetto di porre al giudice un nuovo tema d'indagine e di immutare sostanzialmente i termini della controversia, disorientando la difesa della controparte e alterando il regolare funzionamento del processo (Corte dei conti, Sez. III di app. 604/2013, Sez. I centr. 564/2011).

[3] Premesso questo in rito, nel merito la Sezione ritiene meritevole di parziale accoglimento sia l'appello principale della Procura regionale che quello incidentale dell'Ing. D'Aulerio per avere, il Comune di Celano, attraverso l'agire dei componenti della giunta e dei vertici amministrativi dell'ente, trasferito fondi alla Società sportiva Celano F.C. Marsica S.r.l. in palese violazione dei limiti delle convenzioni in essere all'epoca dei fatti, che prevedevano la partecipazione dell'Ente civico ai soli costi di gestione e di manutenzione dei due impianti sportivi (Stadio comunale "Fabio Piccone" e Campo sportivo "Bonaldi") affidati alla suindicata società, sempre che i costi fossero documentati (a preventivo e consuntivo) e riconosciuti ammissibili. Tali esiti depongono, perciò, per una riforma della prima decisione al fine di pervenire a un'equa ripartizione delle quote di responsabilità fra tutti i

soggetti coinvolti nella vicenda a processo, soluzione rafforzata dalla produzione documentale del 29 aprile 2025, da parte dell'Ing. D'Aulerio, di una copia stralcio di intercettazioni telefoniche assunte in un parallelo procedimento penale che, quand'anche priva di intestazione, riporta al suo interno il timbro del Tribunale che ne attesta la provenienza e ne rende meritevole la valutazione ai fini del convincimento di questo giudice. Difatti, nel documento è trascritta, tra l'altro, una conversazione telefonica dell'8 giugno 2018, in cui il Sindaco Piccone rassicura l'Ing. D'Aulerio della circostanza che avrebbe disposto il recupero delle somme mediante una delibera di Giunta, precisando: *"quello che tu hai fatto sta in capo a una responsabilità più politica che tua (...), cioè ti abbiamo indotto noi a farlo (...)"*. E appena il caso di rilevare che, al momento della registrazione di tale conversazione, il Comune di Celano era stato sottoposto a indagine da parte della Procura regionale per l'Abruzzo, per indebite erogazioni in favore di una società sportiva. Di talché, tale contenuto rende non implausibile la piena consapevolezza di tutti i soggetti interessati dal presente giudizio (salvo quanto di seguito in ordine alla posizione del dott. Passerotti Mauro), compreso il D'Aulerio, dell'abuso commesso a favore della Società sportiva.

A tale stregua, nello storico della decisione è riportato che il Comune di Celano è proprietario degli impianti sportivi "Piccone" e "Bonaldi", la cui gestione è stata affidata alla Celano F.C. Marsica S.p.A. (poi S.r.l.), le cui convenzioni sono pervenute a scadenza nel 2012. Sicché, con deliberazione di C.C. n. 88 del 22 dicembre 2012, all'esito di manifestazione di interesse della suindicata società, l'Amministrazione comunale, in sede di redazione dei nuovi schemi di convenzione, ha ritenuto di confermare per entrambi gli

impianti, gli importi massimi fissati con le precedenti convenzioni del 2009.

Perciò, è stata deliberata una nuova concessione, di durata triennale, della gestione dei due impianti sportivi in favore della Celano F.C. Marsica S.r.l., approvandone gli schemi di convenzione. In particolare, l'accordo inerente allo stadio "Piccone" ha previsto un canone annuo di concessione di € 9.000,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 30 giugno di ogni anno; inoltre, a parziale ristoro degli oneri economici sostenuti dalla Società concessionaria, l'ente si impegna a erogare alla stessa, entro il 30 giugno di ogni anno, la somma massima di € 80.000,00. Si tratta della compartecipazione alle spese di gestione e manutenzione dell'impianto, previa presentazione di apposito preventivo di spesa (rendiconto finanziario), da vistarsi a cura dell'Ufficio tecnico comunale, *"comprovante le spese di gestione e di manutenzione ordinaria che si prevede di sostenere"*. Sulla base di detto preventivo, l'ente locale erogherà un importo pari all'80% della spesa preventivata. Entro il 30 marzo dell'anno successivo, la concessionaria doveva rimettere al comune apposito rendiconto finanziario (c.d. obbligo di rendicontazione a fine anno), anche questo da "vistare" da parte dell'Ufficio tecnico del comune, comprovante le spese di gestione e di manutenzione ordinaria effettivamente sostenute. In caso di scostamento tra le spese previste e quelle sostenute, il comune doveva provvedere ai relativi congruagli, fermo restando il limite massimo di spesa sopra indicato. Nelle ipotesi di mancata presentazione del rendiconto, l'ente avrebbe provveduto al recupero delle somme anticipate in quanto non giustificate. In sede di rendicontazione, la società sportiva, per sua prassi (non contrastata dall'ente civico celanese), trasmetteva il conto consuntivo dell'intera gestione societaria, distinguendo tra l'attività della prima squadra

e l'attività del settore giovanile, comprensiva, ciascuna, di presunte spese di gestione e manutenzione degli impianti e delle spese della società. Di talché, l'Ufficio tecnico comunale, competente in materia, doveva individuare e accertare, all'interno di detto conto consuntivo, gli importi di spesa riconducibili alla gestione degli impianti al fine di determinare la somma da versare alla società sportiva a titolo di compartecipazione comunale alla spesa di gestione degli impianti stessi, entro i limiti massimi consentiti. Non diversamente, per il campo "Bonaldi", la deliberazione n. 88 del 2012 ha previsto uno schema di convenzione del tutto analogo, prevedendo le medesime clausole e condizioni, con l'avvertenza che la compartecipazione dell'ente era fissata nella misura massima di € 40.000,00, anch'essa pari a quella fissata nel 2009, con obbligo di rendicontazione, e che il canone annuo di concessione in favore del Comune era fissato in € 3.000,00, oltre IVA.

[3.1] L'elemento oggettivo. Il danno erariale. L'attualità e la concretezza dello stesso.

Per la stagione sportiva 2013/2014, è stata riconosciuta alla Società Celano F.C. Marsica S.r.l. la somma di € 120.000,00 mediante le seguenti erogazioni: € 50.000,00, con deliberazione di G.C. n. 116 del 6 luglio 2013 (presenti e votanti a favore Piccone Filippo, sindaco, Frigioni Vittoriano, vicesindaco, Santilli Settimio e Ciciotti Ezio assessori), avente a oggetto la concessione di un contributo straordinario *"finalizzato alla sola iscrizione della squadra di calcio al prossimo campionato di serie D da effettuarsi entro l'11 luglio 2013, per scongiurare l'esclusione dal predetto campionato"*. La suindicata deliberazione, che *"ha dato atto che detto contributo sarà in ogni caso decurtato dal contributo ordinario annuale corrisposto al soggetto che assicura la gestione degli*

impianti sportivi comunali", è stata adottata con il parere favorevole dell'Ing. D'Aulerio, dirigente dell'Area tecnica interessata e alla presenza del Segretario generale dott. Attili Giampiero (che l'ha sottoscritta unitamente al Sindaco Piccone). Alla delibera è seguita la Determinazione n. 274, del 6 luglio 2013, attribuita alla dott.ssa Di Censo Daniela (che tuttavia in tale periodo risulta collocata in maternità obbligatoria), di liquidazione alla Società "Celano Football Club Marsica S.r.l." del "*contributo liberale di € 50.000,00*", pagato poi con mandato n. 1846, del 19 agosto 2013; **€ 41.360,00**, attribuito con la determina n. 146, del 19 marzo 2014, a firma del Dirigente dell'Area tecnica, Ing. D'Aulerio Federico, "*per anticipazione ordinaria*", determinata calcolando la percentuale dell'80% della somma di € 70.000,00 (ottenuta decurtando da € 120.000,00 il contributo straordinario di € 50.000,00), pari a € 56.000,00. Quest'ultimo importo è stato ridotto dei precedenti canoni ancora dovuti per la stagione 2012/2013 pari a € 14.640,00 (di cui alle fatture nn. 8 e 9/2013 del Comune di Celano), importo pagato con fattura n. 604 del 21 marzo 2014; **€ 14.000,00**, a saldo per la stagione sportiva 2013/2014, attribuiti alla Società con la Determinazione n. 279 del 30 maggio 2014 a firma del Dirigente dell'Area tecnica, Ing. D'Aulerio Federico, pagata con mandato n. 1081 del 3 giugno 2014. In buona sostanza, nella stagione sportiva 2013/2014 il Comune di Celano fornisce alla Società sportiva, con le modalità sopra riferite, la liquidità di **€ 105.360,00** (€ 50.000,00 + € 41.360,00 + € 14.000,00), oltre alla compensazione del canone vantato dal Comune per **€ 14.640,00** con riguardo all'annualità sportiva 2012/2013 (decurtato nella determina n. 146/2014 assunta dall'Ing. D'Aulerio). I conteggi sulle spese coerenti con le convenzioni, accolti in sentenza e sviluppati negli

accertamenti della Guardia di finanza e nella citazione, peraltro contestati in termini di congruità e di errori di calcolo dagli appellati e dall'appellante incidentale, che per la circostanza rinnova la richiesta di CTU sulla contabilità prodotta dalla Società concessionaria e sulle spese effettivamente ritenute ammissibili, hanno evidenziato somme indebitamente trasferite alla società sportiva nella misura di € 75.910,47 con riguardo alla stagione sportiva 2013/2014. Invero, gli atti prodotti dalla concessionaria degli impianti il 12 febbraio 2014 al fine di giustificare l'esborso, sono limitati esclusivamente ai bilanci previsionali dell'intera stagione e non ai preventivi di spesa, non surrogabili da altra documentazione, comprovanti le *spese di gestione e di manutenzione ordinaria* che avrebbero dovuto recare il visto dell'Ufficio tecnico del Comune, modalità che ha accompagnato anche il riconoscimento delle somme a saldo per detta stagione. Tuttavia, malgrado il *"caotico e confusionario modo in cui è stata tenuta la documentazione contabile"* (circostanza avvalorata anche dalla dott.ssa Di Censo, Dirigente dell'Area finanziaria, amministrativa e demografica all'epoca dei fatti) e l'insufficienza degli atti prodotti per giustificare gli esborsi, la Polizia tributaria ha operato, su delega della Procura regionale, un'accurata attività di accertamento che ha fatto emergere un danno a carico del Comune di Celano. Difatti, la Guardia di finanza ha operato una preliminare distinzione tra fatture compatibili e non con l'oggetto delle concessioni, per poi considerare non coerenti e non conformi tutte quelle afferenti a spese non riconducibili alla manutenzione e all'utilizzazione materiale (gestione) degli impianti sportivi, ma segnatamente imputabili alla gestione della squadra di calcio impegnata nel campionato, riscontrando e, perciò, non considerando fatture ritenute

estranee all'oggetto delle concessioni. Invero, l'art. (o punto) 15 delle convenzioni non consente, in sede interpretativa, una sua estensione a presunte (perché non assistite da probante documentazione contabile) spese legate a *"eventuali altre attività che rivestano carattere di interesse pubblico in campo sportivo, ricreativo, culturale e turistico compatibili con la conformazione della struttura"* (cfr. art. 1 delle convenzioni), facendo riferimento, in modo chiaro e inequivoco, esclusivamente alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria. Perciò, sono state indicate come compatibili (cfr. Informative G.d.F. del 4 luglio 2017, del 25 maggio, del 22 giugno, 13 luglio e 6 dicembre 2018) le spese legate al consumo di energia elettrica, alle forniture di gas, quelle telefoniche, quelle afferenti alla manutenzione del prato dei due impianti sportivi e quelle di manutenzione varia, che non integrano un danno all'erario comunale, quantificate in € **58.729,53** (importo contenente anche le spese per canoni di concessione per complessivi € 14.640,00, di cui alle fatture del Comune nn. 2 e 3 dell'11 giugno 2014, mai saldate dalla Società calcistica, atteso che nella determina 279/2014 l'effettiva detrazione è solo per la stagione 2012/2013). Perciò, dallo stesso deve essere detratto l'importo di € **14.640,00** dovuto per i canoni di concessione degli stadi per l'anno 2013/2014, con un risultato pari a € **44.089,53**. Di conseguenza, la differenza tra l'importo di € 120.000,00 ed € 44.089,53, rappresenta il pregiudizio subito dal Comune di Celano per detta stagione, poiché integra una contribuzione indebita verso la Società concessionaria, assommante a € **75.910,47**. Nel conteggio operato dalla Polizia Tributaria, ritenuto non implausibile dal Collegio, le spese per pulizia, vigilanza e custodia degli impianti (di cui è cenno nell'art. 6 delle convenzioni, che pone detti servizi a carico della

concessionaria), rivendicate dagli appellati interessati per detta annualità (Piccone, Frigioni, Santilli, Ciciotti,) in € 20.700,00 e segnalate dall'appellante incidentale (Ing. D' Aulerio) come erronea quantificazione del documento da parte della prima sentenza, atteso che così è avvenuto per l'anno 2018/2019, non possono essere valorizzate dal Collegio non tanto perché sussistano delle riserve sulla compatibilità delle stesse con l'oggetto delle convenzioni e con quanto previsto dall'art. 6, ma per la mancanza di documenti contabili - fiscali atti a comprovarne la loro effettuazione da parte della Società sportiva (*id est* non esiste agli atti alcuna documentazione comprovante tali esborsi).

Anche le somme, pari a € 10.980,00 per lo stadio "Fabio Piccone" (fattura n. 2 dell'11 giugno 2014) e a € 3.660,00 per il campo "Bonaldi" (fattura n. 3 dell'11 giugno 2014), sono dovute dalla società al comune a titolo di canone di concessione e, perciò, rientrano nei crediti vantati dall'Ente locale a un diverso titolo, quand'anche, *lato sensu*, possano rientrare tra le spese di gestione, in quanto rappresentano un costo legato all'utilizzo dell'impianto e all'erogazione del servizio pubblico, distinto dalla manutenzione ordinaria ma comunque parte delle attività di conduzione di quella sportiva. Tuttavia, con riguardo all'annualità sportiva 2013/2014 i canoni di concessione, rispetto a quelli dell'annualità 2012/2013, non sono stati detratti dal contestato danno erariale bensì decurtati dalla Polizia tributaria dalle spese ritenute congrue con l'oggetto della concessione. Sicché, dagli atti allegati emergono erogazioni pubbliche correlate a spese incompatibili con l'oggetto delle concessioni, come il contributo straordinario di € 50.000,00 "*finalizzato alla sola iscrizione della squadra di calcio al prossimo campionato di serie D (...)*", che si sarebbe dovuto detrarre dalle spese ritenute congrue, poiché

conferimento estraneo alle spese di gestione e manutenzione, da rimborsare in termini di contributo ordinario al soggetto che assicura la gestione degli impianti sportivi comunali. Difatti, una tale spesa, pur potendo avere *“una forte connotazione sociale di promozione della pratica sportiva all’interno della comunità locale pure incentivata dallo statuto comunale (art. 8) e dalle convenzioni (art. 20)* (come invocato da una parte degli appellati principali e dall’appellante incidentale), mai avrebbe potuto rientrare tra quelle compatibili con l’oggetto delle concessioni, impingente su un contributo per spese di gestione e di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, né trovare capienza nel totale del contributo ordinario di € 120.000,00, potendo solo ridurre l’importo delle spese congrue oggetto del contributo ordinario.

A questa sono seguite le determinazioni n. 146 del 19 marzo 2014 e n. 279 del 30 maggio 2014, a firma del Dirigente dell’Area tecnica, Ing. D’Aulero, con le quali sono stati disposti ulteriori contributi (l’ultimo dei quali a saldo) alla società sportiva per l’anno 2013/2014, in violazione dei presupposti previsti dalle convenzioni. In sostanza, la contribuzione ordinaria prevista dall’Amministrazione comunale, subordinata alla presentazione di un preventivo di spesa e a una rendicontazione finale comprovante le stesse, non impinge su un *“contributo spettante a prescindere”*, non contenuto, nemmeno a livello di interpretazione estensiva, in nessuno degli articoli delle suindicate convenzioni. Del resto, l’estraneità di detta contribuzione straordinaria emerge dallo stesso contenuto dell’art. 20 delle due convenzioni richiamato dai componenti la Giunta comunale del tempo, che fa riferimento all’eventuale predisposizione di progetti a carattere sociale da parte della concessionaria degli stadi, per i quali il comune *“si impegna a valutare la*

*possibilità di destinare contributi nei limiti di disponibilità di bilancio". Pertanto, nei fatti non è stata operata la puntuale verifica sul rendiconto, da presentare a saldo dalla società sportiva, mentre le anticipazioni ordinarie sono state concesse, sulla base di una prassi illegittima (che per consolidata giurisprudenza non scrimina), senza presentazione degli specifici preventivi di spesa. Di talché, la certosina e obiettiva ricostruzione operata dalla Polizia tributaria (allegata agli atti), persuade il Collegio a non accedere alla richiesta di C.T.U. *"sulla contabilità prodotta dalla società concessionaria e sulle spese effettivamente ritenute ammissibili"*, avanzata dall'Ing. D'Aulerio e indirettamente dagli appellati attraverso la contestazione dei conteggi eseguiti (cfr. comparse dei componenti della Giunta comunale), poiché questi ultimi non presentano apparenti vizi logici da inficiarne la loro attendibilità sia con riguardo alle spese obiettivamente non rientranti nell'oggetto delle concessioni sia a quelle che, pur rientrandovi, sono prive di supporto documentale idoneo a giustificarne l'esborso e di validazione da parte dei competenti uffici comunali. Dappoi, a fronte dell'effettivo pagamento di somme straordinarie e ordinarie indebite, il danno è da ritenere certo, concreto e attuale e questo a prescindere dalla liquidazione a saldo (comunque disposta per la stagione 2013/2014, come riconosciuto dalla prima sentenza). Invero, nel pagamento indebito di somme a titolo di contributo straordinario al fine di consentire l'iscrizione della Celano F.C. Marsica al campionato di serie D, il danno assume carattere di attualità e concretezza non già con la liquidazione del saldo, ma con le stesse anticipazioni, deliberate e poi pagate con mandato, giacché del tutto irregolari ancorché la procedura contabile non sia conclusa correttamente,*

con una regolazione a saldo, e anzi a fortiori. Dappoi, la ricorrenza di detti requisiti, fondamentali per l'azionabilità della domanda risarcitoria, è riconosciuta dalla sentenza impugnata con riguardo al trasferimento di fondi per la stagione 2013/2014 alla "Celano F.C. Marsica S.r.l." in violazione e travalicamento dei limiti delle convenzioni in essere all'epoca dei fatti, senza che possa essere inficiata dall'inerzia del comune nel coltivare il proprio credito nei confronti della società sportiva. Difatti, con deliberazione n. 127, del 9 giugno 2018, la Giunta comunale ha dato mandato al Servizio lavori pubblici e patrimonio e all'Area finanziaria di procedere, tra l'altro, *"alla verifica delle liquidazioni, anche a saldo, già effettuate a favore della Celano F.C. Marsica S.r.l., inerenti le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e (limitatamente al periodo luglio-dicembre 2016) 2016/2017, al fine di accertare l'effettiva spettanza di tutte le somme erogate, provvedendo al recupero delle eventuali somme non dovute per omessa o insufficiente rendicontazione nonché al recupero dei canoni di concessione non pagati dalla società sportiva né riscossi autonomamente dal Comune"*. Allo stato del procedimento, non consta che la concessionaria abbia provveduto alla rifusione delle erogazioni a processo. Sicché, questi aspetti non incidono sull'attualità del pregiudizio in rassegna e, perciò, sul suo verificarsi, bensì per pacifica giurisprudenza sul solo profilo della sua successiva emendabilità (come altresì evidenziato dalla prima decisione). Detta impostazione, se con riguardo all'annualità sportiva 2013/2014 depone per l'accertamento dell'*an* del danno e, quindi, della sua ontologica esistenza, preclude, tuttavia, di dividerne il *quantum* nei termini indicati nel libello introduttivo per via di alcune apprezzabili circostanze obiettive quali: un certo margine di incertezza in ordine alle spese di gestione ammissibili,

specie con riguardo agli oneri accessori e alla promozione di altre manifestazioni sportive; la ricorrenza di talune irregolarità documentali sanabili, laddove le spese sono state, con ogni probabilità, effettivamente sostenute dalla società sportiva; i vantaggi comunque conseguiti dalla comunità amministrata, anche in termini di mantenimento in funzione degli impianti e di prosecuzione di attività sportive di per sé meritevoli di considerazione; la natura giuridica, rispetto alle convenzioni, dei canoni di concessione ai fini della loro eventuale compensazione con i contributi erogati dal Comune, come operato per l'annualità 2014/2015, in cui la Guardia di finanza ha portato in detrazione dal danno i canoni di concessione riferiti a detta annualità con interpretazione condivisa dal libello introduttivo. Perciò, al ricorrere di tali obiettive circostanze il danno, attuale e certo, riferito all'annualità 2013/2014, può congruamente determinarsi in € 45.546,28 (pari al 60% di € 75.910,47, quale documento contestato nell'atto introduttivo).

Con riguardo alla stagione sportiva 2014/2015, come emergente dallo storico di questa sentenza e di quella impugnata, il Comune di Celano ha fornito alla società, con le modalità sopra riferite, liquidità per € 88.370,87 così articolata: € 49.010,87, a titolo di *"contributo straordinario finalizzato alla sola iscrizione della squadra di calcio al prossimo campionato di serie D e che sarà in ogni caso decurtato da quello ordinario"*, concessi con deliberazione di G.C. n. 96, del 9 luglio 2014 (presenti e votanti Piccone, sindaco, Piperni, Santilli, Bonaldi, Ciciotti e Di Loreto, assessori, e Attili Giampiero, segretario generale del comune, recante il parere favorevole della dott.ssa Di Censo, responsabile del Servizio finanziario), pagati con mandati nn. 2546 e 2547 del 31 dicembre 2014; € 10.000,00, a titolo di *"contributo straordinario in acconto su quello*

ordinario" per "sopraggiunte esigenze di cassa" della concessionaria, di cui alla deliberazione di G.C. n. 116, del 20 settembre 2014 (presenti e votanti a favore: Piccone, Frigioni, Santilli e Ciciotti, con la partecipazione del segretario generale e il parere favorevole del Servizio finanziario), erogati con mandato n. 1829, del 22 settembre 2014; € 7.500,00, a titolo di "contributo straordinario alla Società sportiva Celano F.C. Marsica", per "sopraggiunte esigenze di cassa", con deliberazione di G.C. n. 155 del 30 ottobre 2014 (presenti e votanti: Piccone, Frigioni, Santilli, Bonaldi, Ciciotti, con la partecipazione del segretario generale e il parere favorevole del dirigente del Servizio finanziario), corrisposti con mandato n. 2182 del 21 novembre 2014; € 21.860,00, con deliberazione del C.S. n. 1 del 13 gennaio 2015, con la quale il Commissario Straordinario con i poteri della giunta (dott. Passerotti Mauro) ha rettificato (adeguandola) dal 70% all'80% la percentuale di anticipazione del contributo ordinario già concessa con le precedenti deliberazioni di giunta (delibera adottata con il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario e alla presenza del segretario generale). Anche per la gestione sportiva 2014/2015, malgrado il "caotico e confusionario modo in cui è stata tenuta la documentazione contabile" e l'insufficienza degli atti prodotti per giustificare gli esborsi (atteso che la Società sportiva ha presentato il carente bilancio previsionale della stagione sportiva 2014/2015 il 2 luglio 2014), la Polizia tributaria ha operato un'accurata attività di accertamento che ha fatto emergere la ricorrenza anche per questa annualità di un danno per il Comune di Celano. Difatti, ha riscontrato, oltre alle irregolarità per aver proceduto all'erogazione di fondi al di fuori del sistema di garanzie integrato dalla presenza di una delibera, di una determina e di un mandato, mancando

in specie le fondamentali determinazioni del dirigente dell'Area tecnica, l'esistenza di spese incompatibili con l'oggetto delle concessioni, perché estranee alla manutenzione e all'utilizzazione materiale degli impianti sportivi, ma segnatamente imputabili alla gestione della squadra di calcio impegnata nel campionato. In specie, la Guardia di finanza ha inizialmente accertato (con informative del 4 luglio 2017 e del 13 luglio 2018) che le spese congrue ammontano a € 25.789,93; da detto importo è stato poi detratto, quale ulteriore danno (perciò non portandolo in compensazione con il contributo per cui è causa), l'importo di € 14.640,00 dovuto dalla società per i canoni di concessione degli stadi per la stagione 2014/2015, con un saldo delle spese congrue pari a € 11.149,93 e un pregiudizio pari a € 77.220,94 (€ 88.370,87 - € 11.149,93). Tuttavia, all'esito delle deduzioni difensive e del supplemento istruttorio disposto dalla Procura regionale, esitato nell'informativa del 6 dicembre 2018 della Polizia tributaria, l'indebito trasferimento di fondi alla società "Celano F.C. Marsica S.r.l." è stato rideterminato, per via del riconoscimento come congrue delle ulteriori fatture nn. 6 e 7 del 31 dicembre 2015, per l'importo di € 14.640,00, nella misura di € 62.580,94. In sostanza, la Guardia di finanza, la cui interpretazione è stata accolta nel libello introduttivo, ha fatto rientrare tra le spese congrue i canoni di concessione per l'annualità 2014/2015, portandoli in riduzione del contestato danno erariale. Come dianzi esposto, a fronte dell'effettivo pagamento di somme straordinarie e ordinarie indebite, il danno è da ritenere certo, concreto e attuale e questo a prescindere dalla liquidazione a saldo, in specie mai operata, trattandosi di un procedimento tuttora pendente come risultante dalla deliberazione n. 127/2018. Nel pagamento indebito di

somme a titolo di contributo straordinario al fine di consentire l'iscrizione della Celano F.C. Marsica al campionato di serie D e per sopperire a sopraggiunte esigenze di cassa della stessa, il danno assume carattere di attualità e concretezza non già con la liquidazione del saldo (in specie non avvenuta), ma con le stesse anticipazioni, deliberate e poi pagate con mandato, giacché del tutto irregolari ancorché la procedura contabile non sia conclusa correttamente, con una regolazione a saldo: si tratta di anticipazioni non conformi alle convenzioni e al loro oggetto (perciò antigiuridiche, come indicato nell'appello principale della Procura regionale). Anzi, in detta stagione sportiva, il Collegio ravvisa, rispetto alla precedente, un obiettivo abuso (da parte della Giunta comunale, alla quale sono da ascrivere le diverse deliberazioni *sub iudice*) di anticipazioni straordinarie disposte sistematicamente in deroga alla necessaria allegazione del preventivo di spesa vistato dall'Area tecnica (qui assente), che denota una pervicace volontà del Comune di Celano di sovvenzionare la locale squadra di calcio, anche a discapito delle convenzioni di cui è stato fatto un uso strumentale non conforme. Pertanto, nel richiamare le considerazioni e le statuizioni di cui sopra con riguardo alla stagione sportiva 2013/2014 (da intendersi qui trascritte), mette conto rilevare, con riguardo all'annualità 2014/2015, che nel conteggio operato dalla Polizia tributaria, fatto proprio dalla citazione e dalla sentenza impugnata, ritenuto non implausibile dalla Sezione, le spese per pulizia, vigilanza e custodia degli impianti, di cui è cenno nell'art. 6 delle convenzioni (servizi posti a carico della concessionaria), rivendicate dagli appellati (Piccone, Piperni, Santilli, Bonaldi, Ciciotti, Frigioni, Di Censo) in € **22.500,00** e dall'appellato Di Loreto in termini di asserita ricorrenza di

numerosi errori di calcolo, atteso che dette spese sono state valutate in altre annualità come quella del 2018/2019, non possono essere valorizzate dal Collegio non perché vi siano delle riserve sulla compatibilità delle stesse con l'oggetto delle convenzioni e con quanto previsto dall'art. 6, ma per la mancanza di documenti contabili - fiscali atti a comprovarne la loro effettuazione da parte della società sportiva (*id est* non esiste agli atti alcuna documentazione comprovante tali esborsi). Anche i canoni di concessione, pari a € 10.980,00 per lo stadio "Fabio Piccone" (fattura n. 7 del 31 dicembre 2015) e a € 3.660,00 per il campo "Bonaldi" (fattura n. 6 del 31 dicembre 2015), come detto, sono somme dovute dalla società al comune a titolo di canone di concessione, quindi rientrano nei crediti vantati dall'ente locale a un diverso titolo, quand'anche, *lato sensu*, possano rientrare tra le spese di gestione, in quanto rappresentano un costo legato all'utilizzo dell'impianto e all'erogazione del servizio pubblico, distinto dalla manutenzione ordinaria ma comunque parte delle attività di conduzione di quella: in specie, dette fatture, diversamente dalla pregressa annualità sportiva, sono state ritenute congrue e portate in proporzionale riduzione del contestato danno erariale.

Con riferimento poi ai quattro assegni, per l'importo complessivo di € 5.000,00, tratti dalla Banca popolare dell'Emilia Romagna e recanti come beneficiario la "Sporting Green Line", di cui è cenno negli scritti difensivi dei componenti della giunta e del dirigente dell'Area finanziaria, la Sezione ravvisa un presumibile uso per la manutenzione degli impianti sportivi nella stagione 2014/2015, pur in mancanza delle relative fatture (quali documenti idonei a certificare fiscalmente la cessione dei beni e/o le prestazioni dei servizi), da detrarre dalle somme in contestazione, integrando un indizio

grave, preciso e concordante dell'avvenuta prestazione. Sicché, dalla disamina degli atti allegati emerge, in termini obiettivi, il trasferimento alla "Celano F.C. Marsica S.r.l." di fondi comunali in violazione dei limiti delle convenzioni vigenti (art. 15), che consentivano la contribuzione del comune limitatamente "*alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria*", correttamente e puntualmente documentate, a preventivo e consuntivo, dei due impianti sportivi gestiti dalla stessa. In particolar modo, risultano del tutto incompatibili con l'oggetto delle concessioni tutte quelle spese riguardanti la gestione della squadra di calcio impegnata in campionato. Detta impostazione, se anche con riguardo all'annualità sportiva 2014/2015 depone per l'accertamento dell'*an* del danno e, quindi, della sua ontologica esistenza, preclude, tuttavia, di dividerne il *quantum* nei termini indicati nel libello introduttivo per via di alcune apprezzabili circostanze obiettive quali: un certo margine di incertezza in ordine alle spese di gestione ammissibili, specie con riguardo agli oneri accessori e alla promozione di altre manifestazioni sportive; la ricorrenza di talune irregolarità documentali sanabili, laddove le spese sono state, con ogni probabilità, effettivamente sostenute dalla società sportiva; i vantaggi comunque conseguiti dalla comunità amministrata, anche in termini di mantenimento in funzione degli impianti e di prosecuzione di attività sportive di per sé meritevoli di considerazione; il riconoscimento di € 5.000,00, quali ulteriori spese di manutenzione e gestione degli impianti sportivi. Perciò, al ricorrere di tali obiettive circostanze il danno, attuale e certo, riferito alla stagione sportiva 2014/2015, può congruamente determinarsi in € 37.548,56 (pari al 60% di € 62.580,94, quale documento contestato nell'atto introduttivo).

[3.2] Il Contributo causale e l'elemento soggettivo: le singole posizioni. Il potere di riduzione.

Del danno, oggettivamente determinato in € 45.546,28, per la stagione sportiva 2013/2014, e in € 37.548,56, con riguardo a quella 2014/2015, devono rispondere, diversamente da quanto argomentato in sentenza, i componenti della Giunta comunale, il Dirigente del Servizio finanziario e il Responsabile dell'Ufficio tecnico, ognuno in base alla parte che vi ha preso, con riferimento alle annualità loro ascrivibili e con i correttivi conseguenti all'uso del potere riduttivo riferibili a fattori concorrenti (oggettivi e soggettivi) di seguito indicati, con esclusione del Commissario Straordinario, dott. Passerotti Mauro, da assolvere per via della mancata configurazione dell'elemento soggettivo della colpa grave.

[3.2.1] Con riguardo alla stagione sportiva 2013/2014, dagli atti emerge che la Giunta comunale con la deliberazione n. 116 del 6 luglio 2013 (presenti e votanti: Piccone Filippo, sindaco, Frigioni Vittoriano, vicesindaco, Santilli Settimio e Ciciotti Ezio, assessori, adottata con il parere favorevole dell'Area interessata e alla presenza del segretario generale dott. Attili Giampiero), ha disposto di *"concedere alla società Celano F.C. Marsica (...) un contributo straordinario di € 50.000,00 finalizzato alla sola iscrizione della squadra di calcio al prossimo campionato di serie D (...)"*, dando atto che *"detto contributo sarà in ogni caso decurtato dal contributo ordinario annuale corrisposto al soggetto che assicura la gestione degli impianti sportivi comunali"*. Come accertato nella sentenza irrevocabile n. 133/2018 della stessa Sezione Abruzzo, già un anno prima dei fatti di causa afferenti alla stagione sportiva 2012/2013, sostanzianti nella deliberazione di G.C. n. 80 del 6 luglio 2012, si è manifestata la *"c.d.*

urgenza dovuta a gravi difficoltà finanziarie", per disporre la concessione di un contributo straordinario finalizzato a consentire l'iscrizione della squadra di calcio al predetto campionato, con la precisazione che lo stesso contributo sarebbe stato in ogni caso decurtato da quello ordinario annuale. Di tutta evidenza, l'abuso della giunta, che trova rinnovata conferma anche nella successiva stagione sportiva 2014/2015, delle anticipazioni straordinarie in deroga alla necessaria allegazione di preventivi di spesa vistati dall'Area tecnica, così forzando le convenzioni in essere all'epoca dei fatti. Invero, ferma la discrezionalità dell'Organo di governo comunale nella circostanza non incisa dal Requirente, con una procedura del tutto impropria è stata disposta una sorta di erogazione a fondo perduto non coerente con il meccanismo convenzionale previsto per l'erogazione del c.d. contributo ordinario a fronte di spese di gestione e di manutenzione, correttamente documentate, a preventivo e consuntivo, riconosciute ammissibili, dei due impianti sportivi gestiti dalla società. Detta anticipazione inerisce, perciò, a spese incompatibili con l'oggetto delle concessioni in quanto afferente alla gestione della squadra di calcio impegnata in campionato. Del resto, la piena consapevolezza, di tutti i soggetti interessati dal presente giudizio, dell'abuso che si stava commettendo a favore della concessionaria, emerge dagli stralci delle intercettazioni telefoniche prodotti in atti (cfr. conversazioni dell'8 giugno 2018 tra il Sindaco Piccone e l'Ing. D'Aulerio), da dove emerge l'illegittimità e la conseguente illiceità nell'erogazione di tali contributi. Tutto questo è pienamente sufficiente a sostanziare un contributo causale diretto e immediato alla produzione del danno da parte della Giunta comunale, nella composizione dianzi riportata, per via dell'immediata lesività dell'atto dagli

stessi adottato (deliberazione n. 116/2013), evidentemente derogatorio rispetto all'ordinaria anticipazione prevista in convenzione, anzi del tutto estranea alla stessa, e inserita nel solco di un pluriennale rapporto tra comune e società calcistica tale da non giustificare la simulata urgenza di un contributo straordinario in palese contrasto con l'ordinata gestione delle risorse comunali. Quand'anche la deliberazione della Giunta sia accompagnata dal parere favorevole del dirigente dell'Area interessata, la pervicace volontà della stessa di sovvenzionare la locale squadra di calcio anche a costo di forzare la convenzione in essere all'epoca dei fatti, non solo comprova il contributo causale alla produzione del pregiudizio, ma connota detta condotta in termini di inescusabilità e, quindi, di colpa grave, ricorrendo evidenti trasgressioni di regole procedimentali autoimposte dall'Amministrazione comunale, *ex ante* ravvisabili e riconoscibili, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, che materializzano l'inosservanza di quel minimo di diligenza richiesto nel caso concreto (Corte dei conti, Sez. I di app. n. 238/2018). A detta responsabilità non è estraneo l'Ing. D' Aulerio, per avere fornito il parere favorevole di regolarità tecnica alla deliberazione di G.C. n. 116 del 6 luglio 2013 che ha concesso il "contributo straordinario" di € 50.000,00 finalizzato alla sola iscrizione della squadra di calcio al prossimo campionato di serie D, liquidato poi con determinazione n. 274, del 6 luglio 2013, che allo stato degli atti può attribuirsi all'Area finanziaria ma non alla dott.ssa Di Censo Daniela, in quanto dal 28 febbraio al 28 luglio 2013 risulta collocata in maternità obbligatoria (cfr. dichiarazione del Dirigente del relativo servizio in data 12 maggio 2025); per avere sottoscritto, nella qualità di dirigente dell'Area tecnica, sia la determinazione n. 146, del 19 marzo 2014,

di liquidazione, in favore della Società sportiva della somma di € 41.360,00 a titolo di anticipazione ordinaria, sia la determinazione n. 279, del 30 maggio 2014, di liquidazione a saldo della somma di € 14.000,00, senza operare alcuna riduzione del contributo straordinario già deliberato in acconto, il tutto in palese violazione degli obblighi relativi ai controlli sulla gestione in questione, come testualmente previsto dall'art. 15 delle convenzioni. Difatti, quest'ultimo richiedeva espressamente il visto dell'Ufficio tecnico, non solo sui preventivi di spesa, per le anticipazioni, ma anche sui rendiconti, per il saldo. Pertanto, con tali atti, riconducibili all'Ing. D'Aulerio, sono stati trasferiti fondi comunali alla società sportiva travalicando i limiti della convenzione (art. 15), che consentiva la contribuzione limitatamente ai costi di gestione, correttamente documentati, a preventivo e consuntivo, dei due impianti sportivi gestiti dalla concessionaria: nei fatti, non risulta operata la puntuale verifica sul rendiconto, da presentarsi a saldo dalla società sportiva, mentre le anticipazioni ordinarie sono state concesse, sulla base di una prassi del tutto illegittima, senza presentazione degli specifici preventivi di spesa: in specie non ricorre alcuna svista della Procura regionale. Quanto poi al parere favorevole di regolarità tecnica, fornito alla deliberazione di Giunta n. 116/2013, il Collegio osserva che questo, che impegna la responsabilità del dirigente che lo fornisce, incide su tutti gli aspetti della deliberazione: merito, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Inoltre, riguarda anche la legittimità dell'atto che incide sulla sua regolarità (Corte dei conti, Sez. giurisd. Regionale Puglia n. 207/2006). In ogni caso, la prassi, che ha permesso l'erogazione indebita di contributi alla Società sportiva, in quanto illegittima, non integra alcun valore esimente della responsabilità dell'Ing.

D'Aulerio (come invocato nel gravame incidentale). Difatti, *"la prassi amministrativa contra legem non è idonea a far venire meno l'antigiuridicità della condotta o a escludere il profilo dell'elemento psicologico, ravvisabile nella colpa grave"* (Corte dei conti, Sez. II di app. 178/2023, 325/2021 e 829/2016). Di talché, l'esistenza di prassi arbitrarie né costituisce esimente della responsabilità amministrativa, né integra un elemento volto ad attenuare la responsabilità del soggetto agente sul quale incombe, anzi, l'obbligo di modificare e disapplicare comportamenti impropri, per quanto generalizzati.

Se pur vero, come emergente dagli stralci delle conversazioni telefoniche in atti, che tutta questa operazione è stata voluta pervicacemente dalla Giunta dell'ente civico, il dirigente dell'Area tecnica aveva un obbligo di intervenire su dette illegittime prassi, disapplicandole in quanto formalmente competente a gestire le convenzioni e a controllare la regolarità economico-contabile delle stesse. A tal riguardo, per l'anno 2013/2014 la Società sportiva ha presentato il 12 febbraio 2014 esclusivamente i bilanci previsionali dell'intera stagione, non gli appositi richiesti preventivi di spesa comprovanti i costi di gestione e di manutenzione ordinaria che si prevede di sostenere ai fini della verifica e del calcolo dell'anticipazione. Detto altrimenti, vi è stata una ripetuta forzatura della procedura di erogazione dei contributi giacché la mancata produzione di un preventivo delle spese di gestione, da parte della concessionaria, è ostativa al riconoscimento dell'anticipazione stessa, così come statuito dalle convenzioni, tanto più straordinaria. Dappoi, è nell'intrinseca natura della modalità di erogazione del contributo che lo stesso possa essere erogato solo dopo la presentazione dell'apposito preventivo di spesa, da vistare da parte dell'Ufficio tecnico del comune.

Sicché, è da escludere qualsivoglia svista del Procuratore regionale (comparsa Piccone e altri). Neppure trova giustificazione la concessione del saldo (così deponendo nitidamente il testo della determina n. 279/2014 a firma dell'Ing. D'Aulerio) perché non assistita da idonea giustificazione delle spese sostenute. Perciò, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ing. D'Aulerio nell'impugnativa incidentale, né la prassi illegittima, né le condotte degli Organi politici e amministrativi del Comune di Celano, peraltro, rispetto alla sentenza irrevocabile n. 133/2018 della Corte territoriale, ritualmente evocati e oggetto di valutazione nell'odierno giudizio come espressamente richiesto dall'appello principale del Procuratore regionale, integrano ragioni di esenzione da responsabilità del dirigente dell'Area tecnica del Comune, il quale ha agito con condotta gravemente colposa non osservando gli obblighi che incombono sulla carica rivestita. Il comportamento tenuto appare ispirato a inescusabile negligenza, non attenuata dalle "numerose diffide" inviate all'Amministrazione comunale, giacché le stesse (note del 6 giugno, 27 giugno, 30 agosto 2018 e del 18 gennaio 2019) sono tutte successive alla citazione nel primo giudizio (esitata nella sent. 133/2018, di condanna dello stesso), di gennaio del 2018. In sostanza, pare che il Dirigente D'Aulerio si sia "prodigato proattivamente" (pag. 7 dell'appello incidentale) non per uno spontaneo "ravvedimento operoso", ma perché compulsato dall'iniziativa giudiziaria intrapresa nei suoi confronti. Dappoi, l'inerzia del comune nel procedere al recupero delle somme indebitamente erogate alla società sportiva, non incide sul danno e sulla condotta dell'Ing. D'Aulerio, atteso che, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, eventuali recuperi incidono "sul solo profilo dell'emendabilità successiva del danno, non sul

suo verificarsi”. In sostanza, il fatto (le condotte) causa della perdita subita dal Comune di Celano rimane e la sua gravità non è direttamente influenzata dalla possibilità di recupero delle somme indebite.

Conclusivamente del danno afferente alla stagione sportiva 2013/2014, determinato nella misura di € 45.546,28, devono rispondere, per via del loro apporto causale e dell’inescusabile negligenza, il Sindaco Piccone Filippo, il Vicesindaco Frigioni Vittoriano, gli Assessori Santilli Settimio e Ciciotti Ezio e il Dirigente dell’Area Tecnica Ing. D’Aulerio Federico.

Tuttavia, poiché la responsabilità amministrativo contabile è personale, il suindicato pregiudizio impone di verificare la ricorrenza di eventuali circostanze incidenti sull’intensità della colpa dei prevenuti, quale presupposto per il corretto esercizio del potere riduttivo da parte di questo giudice. Invero, detto potere, in alcun modo inciso dall’entrata in vigore del decreto legislativo 174 del 2016 (recante il Codice di giustizia contabile), in quanto l’art. 52 del T.U. 1214 del 1934 non è stato abrogato, si fonda sulla valutazione del grado della colpevolezza e su circostanze del caso specifico, atte a consentire di stabilire quanta parte del danno è da porre a carico del/dei responsabili e quanta parte resterà a carico dello Stato-apparato. In ipotesi, incide sul grado di colpevolezza sia la forte pressione posta dalla comunità celanese sulla Giunta e sul dirigente, peraltro, in servizio a tempo determinato presso l’ente civico, sia i pareri intervenuti in ordine alla regolarità tecnica delle deliberazioni degli organi collegiali, sia il mancato vaglio dell’eventuale concorso del segretario generale del comune, dott. Attili Giampiero, sempre presente alle deliberazioni di giunta e al quale l’art. 97, co. 2 del d.lgs. 267/2000, affida cruciali funzioni di collaborazione e di

assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti nonché funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta. Inoltre, l'assistenza del segretario alle riunioni degli organi collegiali del comune, non ha il mero scopo di consentire la verbalizzazione, ma anche quello di permettergli di intervenire, sia nel procedimento di formazione degli atti, sia, se richiesto, nella fase più propriamente decisoria, in relazione a tutti gli aspetti giuridici legati al più efficace raggiungimento del fine pubblico. In breve, si tratta di competenze che presuppongono anche un ruolo attivo e propositivo del segretario comunale nella direzione di mostrare se quegli obiettivi possono essere legittimamente inclusi tra i risultati che gli organi di direzione politico-amministrativa intendono raggiungere (Cass. 10897/2003, Cons. di Stato, 4982/2009). In ragione di quanto esposto, il segretario generale dell'ente non è sottratto all'odierna responsabilità amministrativa, anzi l'area della sua responsabilità si è potenzialmente estesa in ragione delle richiamate funzioni di collaborazione e assistenza, a nulla rilevando che il formale parere di legittimità non sia più richiesto, restando sempre il garante della correttezza e della legalità dell'azione amministrativa. Conseguentemente, il Collegio ritiene equo ridurre l'addebito a € **26.000,00** con riguardo alla stagione sportiva 2013/2014, da imputare, atteso che la sua esatta ripartizione, già presente nel libello introduttivo, è demandata alla valutazione del giudice (Corte dei conti, Sez. III di app. 150/2013, Sez. I centr. 142/2020, Sez. II di app. 88/2021), in accoglimento parziale dei gravami e in conseguente riforma della sentenza n. 53/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per

l'Abruzzo, nella misura di € 8.000,00 a 1) **D'Aulerio Federico**, per il maggior ruolo avuto nell'esborso di importi indebiti ed essendo, il dirigente dell'ufficio tecnico, competente a gestire le convenzioni e a controllare la regolarità economico-contabile delle stesse, di € 6.000,00 al Sindaco del tempo 2) **Piccone Filippo**, in ragione del maggior peso avuto nella vicenda (emergente anche dagli stralci delle conversazioni telefoniche), di € 4.000,00, ognuno, a 3) **Frigioni Vittoriano** (vicesindaco), a 4) **Santilli Settimio** e a 5) **Ciciotti Ezio** (assessori), somme da aumentare dei soli interessi di legge dalla data del 26 aprile 2022 di deposito della sentenza suindicata.

[3.2.2] Relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, dagli atti emerge che la Giunta comunale con la deliberazione n. 96, del 9 luglio 2014, (presenti e votanti a favore: Piccone Filippo, sindaco, Piperni Cesidio, Santilli Settimio, Bonaldi Ermanno, Ciciotti Ezio e Di Loreto Adelio, assessori, adottata con il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Servizio, dott.ssa Di Censo Daniela, e alla presenza del segretario generale dott. Attili Giampiero) ha (nuovamente) disposto, senza la previa presentazione di un preventivo di spesa da parte della Società sportiva, di *"concedere in via di urgenza alla Celano F.C. Marsica (...) un contributo straordinario finalizzato alla sola iscrizione della squadra di calcio al prossimo campionato di serie D (...)"*, dando atto che *"detto contributo sarà in ogni caso decurtato dal contributo ordinario annuale corrisposto al soggetto che assicura la gestione degli impianti sportivi comunali"*. A tale deliberazione non è seguita alcuna determinazione dirigenziale del responsabile dell'Area tecnica del Comune di Celano, ma solo i mandati di pagamento. Identico discorso è da fare per la deliberazione giuntale n. 116 del 20 settembre 2014 (presenti e

votanti a favore: Piccone Filippo, sindaco, Frigioni Vittoriano, vicesindaco, Santilli Settimio e Ciciotti Ezio, assessori, adottata con il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Servizio, dott.ssa Di Censo Daniela e alla presenza del segretario generale dott. Attili Giampiero) che ha disposto, senza la previa presentazione di un preventivo di spesa da parte della società sportiva e per sopraggiunte esigenze di cassa della stessa, di *“concedere in via di urgenza alla Celano F.C. Marsica (...) un ulteriore contributo straordinario di € 10.000,00, in acconto sul contributo ordinario di cui alle convenzioni di cui alla deliberazione consiliare n. 88/2012 (...)”*. Anche a questa deliberazione non è seguita alcuna determinazione dirigenziale del responsabile dell'Area tecnica del Comune di Celano, ma solo il mandato di pagamento in favore della concessionaria. Non diversamente per la deliberazione di G.C. n. 155 del 30 ottobre 2014 (presenti e votanti a favore: Piccone Filippo, sindaco, Frigioni Vittoriano, vicesindaco, Santilli Settimio, Bonaldi Ermanno e Ciciotti Ezio, assessori, adottata con il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Servizio, dott.ssa Di Censo Daniela, e alla presenza del segretario generale dott. Attili Giampiero) che ha disposto, in assenza di un preventivo di spesa della società calcistica e per sopraggiunte esigenze di cassa della stessa, di *“concedere alla Celano F.C. Marsica S.r.l. un ulteriore contributo straordinario di € 7.500,00, in acconto sul contributo ordinario di cui alle convenzioni di cui alla deliberazione consiliare n. 88/2012 (...)”*. Anche a questa deliberazione non è seguita alcuna determinazione dirigenziale del responsabile dell'Area tecnica del Comune di Celano. Da ultimo, con deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2015 (resa con il parere favorevole del responsabile del Servizio, dott.ssa Di Censo, e con l'intervento del segretario

generale del comune dott. Attili Giampiero), il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta, dott. Passerotti Mauro, nel richiamare le precedenti deliberazioni, ha rettificato l'ammontare dell'anticipazione, erroneamente determinato nel 70% del contributo massimo concedibile dal Comune di Celano, anziché nell'80% come previsto dalla convenzione. Nella stessa è precisato, pertanto, che il limite dell'80% del contributo ordinario viene raggiunto con il riconoscimento della somma di € 21.860,00, in beneficio della società, mentre il restante importo di € 24.000,00 sarebbe stato corrisposto a saldo, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e conseguente riscontro da parte dell'Ufficio tecnico comunale. Per detta annualità non risulta esservi mai stato alcun provvedimento comunale di liquidazione a saldo, previa rendicontazione a consuntivo da parte della concessionaria. Come già chiarito, la mancata conclusione, per la stagione sportiva 2014/2015, del procedimento di liquidazione a saldo delle competenze (con eventuale congruaggio a debito relativo alle anticipazioni), non incide sulla certezza e attualità del danno, sussistendo l'effettivo esborso di importi, indebitamente anticipati senza giustificativi. Tutte le suindicate deliberazioni (compresa quella del Commissario Straordinario), integrano condotte antigiuridiche tese a consentire pagamenti motivati, ancora una volta, dalla necessità di far iscrivere la locale squadra di calcio al prossimo campionato di serie D, la prima, e da sopraggiunte esigenze di cassa, le altre (tranne quella del Commissario prefettizio, emessa per correggere un errore di calcolo), così consentendo anticipazioni sulla base di prassi illegittime, senza la presentazione e l'esame degli specifici preventivi di spesa, ancor più necessari per detta stagione per via della mancanza delle determinazioni

dirigenziali del responsabile dell'Area tecnica del Comune di Celano, verosimilmente, come confermato dagli stralci delle conversazioni telefoniche, per *bypassarne*, checché ne dica la dott.ssa Di Censo, i relativi controlli ai dettami delle convenzioni (controlli in ogni caso non effettuati nella precedente gestione). Sicché, anche per detta stagione risultano trasferiti fondi comunali alla società sportiva travalicando i limiti delle convenzioni. Di talché, con riguardo ai componenti della Giunta comunale (intervenuati nell'approvazione delle diverse deliberazioni, salvo quanto verrà argomentato per il Commissario straordinario prefettizio) valgono le stesse considerazioni già svolte per la precedente annualità 2013/2014 in termini di ricorrenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo della colpa grave, con una ulteriore aggravante precisazione. Invero, per detta annualità ricorre un abuso delle anticipazioni straordinarie, estranee all'oggetto delle convenzioni, disposte sistematicamente, e con sprezzante noncuranza, in deroga alla necessaria allegazione di preventivi di spesa da parte della società privata, abuso che gli stralci di conversazioni telefoniche agli atti ascrivono alla piena consapevolezza dei componenti del governo civico.

La partecipazione dell'assessore Di Loreto all'approvazione della sola deliberazione n. 96/2014, non esclude né l'antigiuridicità né l'inescusabilità della condotta negligente serbata (ciò sulla base del principio di autoresponsabilità del conoscere per poter deliberare), per avere concorso al riconoscimento di fondi in violazione dei limiti delle convenzioni vigenti (art. 15), risultando del tutto incompatibili con le stesse tutte le spese riguardanti la gestione della squadra di calcio impegnata in campionato. Tuttavia, la circostanza di aver partecipato all'adozione di una sola deliberazione, mentre

tutti gli altri amministratori coinvolti erano presenti anche ad almeno un'altra seduta, incide sul concreto apporto causale e sulla graduazione della colpa, con ripartizione dell'addebito da correlare alle delibere adottate e ai partecipanti alle sedute. Quanto alla dott.ssa Di Censo Daniela, responsabile dell'Area finanziaria, amministrativa e demografica all'epoca dei fatti, il Collegio non conviene con quanto argomentato dalla stessa e dalla prima sentenza, che affermano che *“il parere favorevole della convenuta poteva intendersi, comprensibilmente, limitato agli aspetti finanziari della copertura della spesa (...), così come l'esecuzione diretta dei pagamenti, pur senza una previa determina dell'Area tecnica, può trovare spiegazione nell'urgenza di provvedere alle anticipazioni, da un lato, e nella conflittualità sempre più accentuata tra il D'Aulerio (...) e l'Amministrazione (...)”*. Difatti, il ruolo della dott.ssa Di Censo nella vicenda dannosa riguardante la stagione 2014/2015, come emergente anche dagli stralci delle conversazioni in atti, non è limitato a un mero parere di regolarità contabile, afferente alla copertura della spesa e al riferimento al capitolo di bilancio della stessa, trovandosi, come evidenziato nel gravame dalla Procura regionale, in *“una situazione analoga a quella dell'Ing. D'Aulerio, con assunzione di responsabilità per non avere verificato la sussistenza di tutti i documenti necessari ai fini dell'erogazione di anticipi (...)”*, anche per importi non rientranti nell'oggetto delle convenzioni. In ogni caso, nel parere di *“regolarità contabile”* è da comprendere, oltre che la verifica dell'esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio e il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta (Corte dei conti, Sez. II di app. 104/1994). Sicché, non può revocarsi in dubbio che il responsabile del servizio

finanziario, nell'espressione del visto di regolarità contabile, debba verificare la legittimità della spesa in linea tecnica con riferimento alla pertinenza con l'oggetto delle concessioni in essere (Corte dei conti, Sez. app. Sicilia n. 1/A/2009, T.A.R. Sicilia - Catania n. 759/2007).

Quanto, infine, alla posizione personale del Commissario prefettizio, dott. Passerotti Mauro, la Sezione, quand'anche riscontri nell'adozione della deliberazione n.1/2015 una condotta antigiuridica, per avere deliberato il pagamento di somme in assenza del preventivo di spesa, ne esclude la ricorrenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, essendosi limitato a rettificare dal 70 all'80% la percentuale di anticipazione del contributo già concessa con le precedenti deliberazioni di giunta. Pertanto, nei confronti del medesimo sono da confermare le statuizioni di proscioglimento della gravata sentenza.

Conclusivamente, del danno afferente alla stagione sportiva 2014/2015, determinato nella misura di € 37.548,56, devono rispondere, per via del loro apporto causale e dell'inescusabile negligenza, il Sindaco Piccone Filippo, il Vicesindaco Frigioni Vittoriano, gli Assessori Piperni Cesidio, Santilli Settimio, Bonaldi Ermanno, Ciciotti Ezio, Di Loreto Adelio e il Dirigente dell'Area finanziaria, amministrativa e demografica, dott.ssa Di Censo Daniela.

Tuttavia, poiché la responsabilità amministrativo-contabile è personale, il suindicato pregiudizio impone altresì di graduare l'intensità della colpa dei prevenuti, quale presupposto per il corretto esercizio del potere riduttivo da parte di questo giudice. In ipotesi, incide sul grado di colpevolezza sia la forte pressione posta dalla comunità celanese sulla Giunta

e sul dirigente dell'Area finanziaria, sia i pareri intervenuti in ordine alla regolarità tecnica delle deliberazioni degli organi collegiali, sia il mancato vaglio dell'eventuale concorso del segretario generale del comune, dott. Attili Giampiero, sempre presente alle deliberazioni di Giunta e del Commissario straordinario con i poteri della Giunta e al quale l'art. 97, co. 2 del d.lgs. 267/2000 affida cruciali funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti nonché funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta. In ragione di quanto esposto, il segretario comunale non è sottratto all'odierna responsabilità amministrativa, anzi l'area della sua responsabilità si è potenzialmente estesa in ragione delle richiamate funzioni di collaborazione e assistenza, a nulla rilevando che il formale parere di legittimità non sia più richiesto, restando sempre il garante della correttezza e della legalità dell'azione amministrativa. Conseguentemente, il Collegio ritiene equo ridurre l'addebito a € 20.000,00 con riguardo alla stagione sportiva 2014/2015, da imputare, in accoglimento parziale del gravame principale e conseguente riforma della sentenza n. 53/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, nella misura di € 4.500,00 a 1) **Piccone Filippo**, per il maggior ruolo avuto nell'esborso di importi indebiti (emergente anche dagli stralci delle conversazioni telefoniche) e per avere partecipato all'adozione delle convenzioni e di tutte le delibere causa di documento, di € 2.500,00, ognuno, a 2) **Frigioni Vittoriano** (vicesindaco), a 3) **Santilli Settimio**, a 4) **Bonaldi Ermanno**, a 5) **Ciciotti Ezio** (assessori), di € 1.500,00, ciascuno, avendo partecipato e votato la sola deliberazione n.

96/2014, agli Assessori **6) Piperni Cesidio** e **7) Di Loreto Adelio**, e di € **2.500,00** a **Di Censo Daniela**, somme da aumentare dei soli interessi di legge dalla data del 26 aprile 2022 di deposito della sentenza suindicata.

In detti termini, gli appelli, principale del Procuratore regionale e incidentale dell'Ing. D' Aulerio Federico, meritano accoglimento e la sentenza impugnata parziale riforma, anche in punto di spese di giustizia e di lite. Invero, conseguentemente alle statuizioni di questa sentenza, non spettano le spese di lite liquidate in favore di Piccone, Frigioni, Piperni, Santilli, Bonaldi, Ciciotti, Di Loreto e Di Censo, mentre sono dovute quelle liquidate nell'importo onnicomprensivo di € **2.000,00**, *“oltre agli oneri fiscali e previdenziali secondo legge”*, in favore del dott. Passerotti e poste a carico del Comune di Celano. Attesa la soccombenza, restano confermate le spese di giustizia poste a carico dell'Ing. D' Aulerio nella misura di € **509,10**, ravvisando di doverle compensare per gli altri appellati riconosciuti soccombenti in seconde cure. Quanto agli oneri del grado, le spese di giudizio (di lite) seguono la regola oggettiva della soccombenza e si liquidano, ex art. 31, commi 1 e 2 c.g.c., in beneficio dell'appellato principale, dott. Passerotti Mauro, e a carico del Comune di Celano, amministrazione di appartenenza del tempo del Commissario Straordinario e beneficiaria dell'obbligo risarcitorio in caso di condanna, nei termini di cui in dispositivo. Le spese di giustizia sono invece da compensare. Riguardo agli appellati principali Piccone, Frigioni, Piperni, Santilli, Bonaldi, Ciciotti, Di Loreto, Di Censo e D' Aulerio, le spese processuali dell'appello, atteso che l'accoglimento anche in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda non dà luogo a reciproca soccombenza (Cass. 32061/2022) alla cui stregua il giudice *“può”* compensare

le spese (art. 31, co. 3 c.g.c.), seguono la regola della soccombenza e si liquidano, ex art. 31 co. 1 c.g.c., in beneficio dell'Erario statale e a carico degli stessi (sopra indicati), in solido tra di loro (nel rapporto interno in parti eguali), come da dispositivo. Infine, le spese di giustizia relative all'appello incidentale di D'Aulerio (le cc.dd. imposte di bollo dovute sulle conclusioni del P.G. e sul D.F.U.) sono da porre esclusivamente a carico del medesimo e in favore dell'Erario dello Stato come di seguito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, previa riunione dei gravami iscritti al **n. 60047/R.G.** e rigetto delle questioni in rito, nel merito, definendo il giudizio, accoglie parzialmente le impugnative e per l'effetto, in riforma della sent. n. 53/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo **condanna**: con riguardo alla stagione sportiva 2013/2014, **1) D'Aulerio Federico** a pagare in favore del Comune di Celano la somma di **€ 8.000,00**; **2) Piccone Filippo** a reintegrare lo stesso Ente civico dell'importo di **€ 6.000,00**; **3) Frigioni Vittoriano**, **4) Santilli Settimio** e **5) Ciciotti Ezio** a pagare in favore del Comune di Celano, **ognuno**, la somma di **€ 4.000,00**; con riferimento alla stagione sportiva 2014/2015, **1) Piccone Filippo** a pagare al Comune di Celano l'importo di **€ 4.500,00**, **2) Frigioni Vittoriano**, **3) Santilli Settimio**, **4) Bonaldi Ermanno**, **5) Ciciotti Ezio** a reintegrare il suddetto Ente civico, **ciascuno**, della somma di **€ 2.500,00**, **6) Piperni Cesidio** e **7) Di Loreto Adelio** a risarcire il Comune di Celano, **ognuno**, dell'importo di **€ 1.500,00**, **8) Di Censo Daniela** a pagare in beneficio del suindicato Ente locale la somma di **€ 2.500,00**. Tutti gli importi sono da maggiorare dei soli interessi di legge dalla data del 26 aprile 2022. Dichiaro,

in riforma della richiamata decisione, non dovute le spese di lite liquidate nei confronti degli odierni soccombenti, mentre quelle di giustizia di prime cure ravvisa di doverle compensare, tranne che per D'Aulerio, tenuto a corrisponderle nella misura di € 509,10 ivi liquidata. Rigetta l'appello principale della Procura regionale nei confronti di **9) Passerotti Mauro** con conferma, per l'effetto, della gravata decisione di proscioglimento, anche in punto di spese di lite. Le spese del grado seguono, invece, la regola oggettiva della soccombenza e si liquidano, a carico delle parti private soccombenti (D'Aulerio compreso), in solido tra di loro (in parti eguali nel rapporto interno), e in favore dell'Erario dello Stato, nella misura di € 432,00 (euro quattrocentotrentadue). Pone a carico del solo appellante incidentale, D'Aulerio Federico, l'importo di € 80,00 (euro ottanta), da versare in beneficio dell'Erario statale (come da motivazione).

Liquida, quale compenso tabellare per competenze ed esborsi del grado, la somma di € 2.474,00 (euro duemilaquattrocentosettantaquattro), oltre alle spese forfetarie del 15%, a quelle accessorie per C.P.A. e I.V.A. (questa se dovuta), nei confronti dell'Avv. **Marciano Raffaele**, difensore di **Passerotti Mauro**, dichiaratosi antistatario, da porre a carico del Comune di Celano.

Compensa per lo stesso le spese di giustizia dell'appello.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza del 6 giugno 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite)

(Dott. Tammaro Maiello)

"F.to digitalmente"

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 10/09/2025

Il Dirigente

"F.to digitalmente"